

**UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE**

DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E POLITICHE

**CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA E POLITICHE DEL
TERRITORIO E DELL'IMPRESA**

ANNO ACCADEMICO 2018/2019

TESI DI LAUREA IN DIRITTO DEL TURISMO

**I contratti delle Società di gestione delle stazioni sciistiche:
il caso Monterosa Ski**

DOCENTE relatore:

Prof. Roberto Calvo

STUDENTE: Esmeralda Toffano

MAT. 17 G01 131

**UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE**

DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E POLITICHE

**CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA E POLITICHE DEL
TERRITORIO E DELL'IMPRESA**

ANNO ACCADEMICO 2018/2019

TESI DI LAUREA IN DIRITTO DEL TURISMO

**I contratti delle Società di gestione delle stazioni sciistiche:
il caso Monterosa Ski**



DOCENTE relatore:

Prof. Roberto Calvo

STUDENTE: Esmeralda Toffano

MAT. 17 G01 131

*“Se non credi in te stesso
nessuno lo farà per te.”*

Kobe Bryant

Indice

Introduzione	3
1. Gli impianti a fune: definizione ai sensi della normativa regionale Valle d'Aosta.....	6
2. Monterosa S.p.A: Società partecipata dalla Regione.....	7
2.1 Codice etico: un estratto	8
3. Il regolamento quale fonte normativa e strumento giuridico all'interno della Monterosa S.p.A	16
3.1 Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture	17
3.2 Regolamento per il conferimento degli incarichi e dei servizi di consulenza e di collaborazione	30
3.3 Regolamento per il reclutamento di personale dipendente: "focus" sulle assunzioni a tempo determinato	32
3.4 Regolamento di biglietteria e il contratto di skipass	39
3.4.1 Accordo di collaborazione con i Tour Operator.....	43
3.4.2 Contratto di affitto di ramo d'azienda.....	45
4. L'accordo quadro quale strumento preparatorio all'affidamento di appalti.....	49
4.1 - Caso 1: Analisi dell'accordo quadro per l'aggiudicazione della fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi in favore delle Società funiviarie valdostane.....	50
4.2 - Caso 2: Analisi dell'accordo quadro per l'aggiudicazione di servizi assicurativi multi-rischi relativi agli impianti di risalita della Valle d'Aosta	54
5. Contratto per la costituzione di servitù	59
5.1 Servitù di impianto tra la Società degli impianti e il privato	59
5.2 Servitù di pista tra la Società degli impianti e il privato	62
6. Servizio di sicurezza e soccorso sulle piste: Centri traumatologici e procedure di emergenza	66
Conclusioni	71
Fonti bibliografiche e Sitografia	73

Introduzione

Il titolo di questo elaborato “I contratti delle Società di gestione delle stazioni sciistiche: il caso Monterosa Ski” si pone l’obiettivo di mettere in evidenza gli aspetti contrattuali legati al *business* dello sci. Per poter infatti garantire l’elevato standard di qualità e sicurezza del servizio le Società di gestione delle stazioni sciistiche realizzano un “puzzle” i cui tasselli sono rappresentati da un complesso insieme di attività, leggi, regolamenti che permettono a una clientela sempre più esigente di trascorrere una giornata di svago e divertimento sulla neve con il semplice acquisto di un “titolo di trasporto”.

L’analisi e lo sviluppo dell’argomento oggetto del presente lavoro sono legati ad un tirocinio svolto, presso l’allora Azienda di Promozione Turistica di Champoluc, nel dicembre 1996 ed effettuato a conclusione del ciclo di studi del Corso di Diploma Universitario in Economia e Gestione dei Servizi Turistici presso l’Università di Bologna Polo di Rimini. Nel corso di tale tirocinio ho potuto mettere in pratica teorie, concetti e strategie studiate durante il percorso universitario. Al tirocinio sono seguiti un lavoro stagionale, anch’esso nell’ambito dell’accoglienza, e poi un impiego a tempo indeterminato nell’ambito della Pubblica Amministrazione.

Il settore funiviario¹ costituisce uno dei motori principali del turismo invernale della Regione Valle d’Aosta in quanto rappresenta il fattore fondamentale per lo sviluppo e il mantenimento delle attività economiche delle vallate laterali (alberghi, bar, esercizi commerciali, noleggi attrezzatura, farmacie, presidi medici, attività artigianali, aziende agricole locali, scuole di sci).

I comprensori di sci valdostani² si sviluppano in scenari meravigliosi, ai piedi delle Alpi, le montagne più alte d’Europa, in contesti esclusivi dominati da natura e paesaggi incontaminati. Basti pensare che la Valle d’Aosta annovera 21 comprensori di cui 2 internazionali e 1 intervallivo, le piste e gli impianti dei quali permettono di superare i confini regionali: La Thuile – La Rosière (Francia), Cervinia-Zermatt (Svizzera), Gressoney-La-Trinité - Alagna (Piemonte). 158 sono gli impianti funiviari attualmente in esercizio: 28 tra funivie e telecabine - 67 seggiovie - 63 tra skilift e *tapis-roulant*. 477 è il numero di piste complessivo di cui 121 blu – 267 rosse – 56 nere oltre a 6 *snow-parks* e 27 parchi-gioco. Sono 31 milioni i passaggi degli sciatori sugli impianti a fune

¹Fonte: www.skilife.ski/associazione-valdostana-impianti-a-fune/ (ultimo accesso: febbraio 2020)

²Fonte: www.skilife.ski/associazione-valdostana-impianti-a-fune/lo-sci-in-valle-daosta/

valdostani nell'ultima stagione invernale 2018-2019, 950 le persone coinvolte nella gestione dei comprensori sciistici.

La conduzione dei *domaines skiabiles*, piccoli o grandi che siano, è affidata ad Aziende specializzate le cui strutture organizzative sono contraddistinte da settori lavorativi con caratteristiche e specificità proprie, strettamente collegati tra loro in una gestione organizzata e coordinata.

Le competenze di chi gestisce gli impianti funiviari abbracciano, accanto agli aspetti più tecnici e ingegneristici, un insieme di ambiti legati all'attività manageriale che si rivelano strategici per rendere questo settore un volano per la crescita economica del territorio (gestione improntata all'analisi degli aspetti giuridico-economici, marketing, rapporti col mercato, innovazione dei servizi, sicurezza e responsabilità).

Tutte le Società di gestione degli impianti a fune che operano sul territorio valdostano sono raggruppate nell'A.V.I.F. (Associazione Valdostana Impianti a Fune)³, che, oltre a rappresentare dal 1976 l'organizzazione datoriale del comparto funiviario, ha tra le sue funzioni principali quelle di informare, curare e tutelare gli interessi delle associate, garantire il collegamento tra le stesse e il coordinamento delle iniziative di interesse comune, sotto ogni profilo, promuovere lo studio di tematiche nell'ambito turistico, tecnico-economico e giuridico, legate al comparto dello sci in Valle d'Aosta, promosse e attuate in linea con le direttive programmatiche regionali. La storia e la trasformazione del settore sciistico negli anni sono strettamente collegate all'evoluzione e ai mutamenti tecnologici del sistema impiantistico oltre che dell'industria turistica valdostana.

Premesso quanto sopra si espongono gli argomenti che verranno presi in esame nell'elaborato.

Il primo capitolo attiene alla definizione degli impianti a fune, tenendo conto della normativa regionale valdostana che contempla la gestione delle stazioni sciistiche da parte delle Società di tali impianti.

Nel secondo capitolo è stata descritta la Società Monterosa S.p.A. quale società partecipata dalla Regione Valle d'Aosta: attualmente gestisce gli impianti nel comprensorio valdostano denominato "Monterosa Ski"⁴ che con i suoi 180 km di piste e 44 impianti di risalita rappresenta ad oggi la seconda area sciistica più vasta in Valle d'Aosta. Le piste da sci sono quasi tutte dotate di innevamento programmato, dalle più

³ Fonte: www.skilife.ski/associazione-valdostana-impianti-a-fune/ (ultimo accesso: febbraio 2020)

⁴ Propria elaborazione dei contenuti su fonte: Torretta F. (direttore tecnico società Monterosa s.p.a) – *Lo sviluppo degli impianti a fune: i collegamenti* – Rivista Environnement 2017

semplici a quelle più tecniche (per un totale di 26 piste blu, 51 piste rosse, e 10 piste nere). La portata oraria complessiva degli impianti è di circa 50.000 persone. Particolarmente degna di nota è inoltre l'eterogeneità degli impianti di risalita che costituiscono il comprensorio. Sono presenti infatti funicolari, funifor, telecabine, funivie, sciovie, marciapiedi mobili, ovovie e seggiovie (biposto, triposto, quadriposto ad ammorsamento fisso o automatico). Attualmente le Società che gestiscono gli impianti a fune sono pressoché tutte partecipate dalla Regione; le piccole stazioni sono state conglobate da Società più grandi. La Monterosa S.p.A, (adeguandosi alla normativa nazionale) ha adottato il Codice etico quale strumento specifico diretto a programmare il sistema di formazione e attuazione delle decisioni aziendali.

Nel terzo capitolo è stata trattata la definizione di “regolamento” effettuando la disamina di quelli utilizzati dalla Società Monterosa per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, per il conferimento degli incarichi e dei servizi di consulenza e di collaborazione, per il reclutamento di personale dipendente e per le prescrizioni inerenti l’utilizzo e la tipologia dei “titoli di viaggio”. Nella tipologia dei contratti cosiddetti “attivi” per la Società è stato preso in esame il caso dell’accordo generico di collaborazione con i *Tour Operator* per la vendita dei biglietti di accesso agli impianti e il contratto di affitto di ramo di azienda.

Nel quarto capitolo viene definito l’accordo quadro, quale strumento utilizzato per l’affidamento degli appalti. Dopo aver brevemente esaminato il significato di questo concetto e aver evidenziato le peculiarità, si è proceduto alla disamina di due casi, scelti a campione tra quelli che, a mio avviso, sono risultati i più significativi, uno nel settore delle forniture (energia elettrica) e uno nei servizi (assicurazioni).

Nell’ambito delle procedure “passive” si è voluto dedicare spazio, nel quinto capitolo, alla costituzione delle servitù di impianto e di pista, indispensabili alla Società Monterosa per poter esercitare l’attività imprenditoriale.

Il servizio di sicurezza e soccorso sulle piste, i Centri traumatologici e le procedure di emergenza sono stati analizzati nel sesto capitolo, come argomenti conclusivi di un lavoro di ricerca che non ha la pretesa di essere esaustivo, ma attraverso il quale si è cercato di analizzare il maggior numero possibile di aspetti normativi e giuridici.

1. Gli impianti a fune: definizione ai sensi della normativa regionale Valle d'Aosta

L'analisi dell'attività contrattuale non può prescindere dalla definizione delle linee funiviarie secondo il dettame della normativa regionale di riferimento; il testo storico della Legge Regionale Valle d'Aosta 1° settembre 1997, n. 29 *“Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea”* disciplinava al capo III gli *“impianti a fune”*. Tali disposizioni sono risultate legittime e pertanto applicabili fino all'entrata in vigore della successiva Legge Regionale 18 aprile 2008, n. 20 recante: *“Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose”*.

Sono considerati impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone (articolo 1 comma 4, L.R. 20/2008), *gli impianti costituiti da vari componenti progettati, costruiti, assemblati e messi in servizio, al fine di fornire con offerta indifferenziata un servizio di trasporto di persone. In tali impianti, installati nel loro sito, le persone sono trasportate da veicoli oppure da dispositivi di traino, mossi o sospesi da funi disposte lungo il tracciato.*

Ai sensi del comma 5 della legge in esame, si considerano impianti a fune:

- a) le funicolari terrestri e gli altri impianti i cui veicoli sono portati da ruote o da altri dispositivi di sostegno e trainati da una o più funi;*
- b) le funivie, i cui veicoli sono portati e trainati da una o più funi, comprese le cabinovie e le seggiovie;*
- c) le sciovie, slittinovie e simili, che trainano mediante una fune gli utenti muniti di attrezzatura appropriata;*
- d) il “sistema di linee” definito come l'insieme di due o più linee finite o connesse fra di loro anche attraverso itinerari sciistici o turistici, destinate a servire e a valorizzare una o più zone sciistiche o turistiche, anche a cavaliere di diversi versanti;*
- e) le tranvie a funi di tipo tradizionale.*

2. Monterosa S.p.A.: Società partecipata dalla Regione

Il comprensorio a livello di *brand* è denominato “Monterosa Ski” ma la Società deputata alla gestione degli impianti sciistici in tale area, nel territorio valdostano, è la MONTEROSA S.p.A. le cui origini vengono fatte risalire al 28.06.1996, data di stipula dell’atto notarile. Si tratta di una Società a capitale misto che opera, in particolare, per la progettazione, la costruzione, la gestione e l’esercizio sia per conto proprio che di terzi di impianti funiviari, seggioviari e di qualsiasi altro mezzo e di sistema di risalita e di trasporto nel comprensorio anzidetto. Tale Società⁵ è da considerarsi organismo indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dei Comuni ricadenti nella sua area di competenza, che si riferisce agli impianti funiviari e alle piste da sci della Valle d’Ayas, della Valle di Gressoney e di Champorcher. Tali infrastrutture rappresentano un indispensabile strumento per il turismo e l’economia di tutte le vallate con particolare riguardo al turismo invernale, portando benefici alle attività commerciali e turistiche del comprensorio e che pertanto appartengono “*al novero di quelle deputate a produrre beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento della propria finalità istituzionale che risulta costituita, nella fattispecie, nell’utilizzo del territorio per lo sviluppo economico della popolazione e della comunità*”, così come sancito nel T.U.E.L (Testo Unico Enti Locali) n. 267/2000; in particolare per quanto riguarda la Valle d’Aosta le Società che gestiscono impianti di risalita hanno costituito e costituiscono tuttora oggetto di particolare interesse da parte del legislatore regionale che considera le linee funiviarie un servizio pubblico (L.R. Valle d’Aosta 18 giugno 2004 n. 8 “*Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio*”, L.R. Valle d’Aosta 18 aprile 2008 n. 20 “*Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose*”, L.R. Valle d’Aosta 16 marzo 2006, n. 7 “*Nuove disposizioni concernenti la Società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. Abrogazione della legge Regionale 28 giugno 1982, n. 1*”).

La Monterosa S.p.A. è una Società partecipata dalla Regione ovvero controllata indirettamente per il tramite di FINAOSTA S.p.A. (Società finanziaria della Regione Valle d’Aosta per il 94,57%⁶).

⁵ Propria elaborazione su fonte: <http://www.cm-walser.vda.it/it-it/avvisi/2015/piano-di-razionalizzazione-delle-societa-partecipate> (ultimo accesso: febbraio 2020)

⁶ Dato aggiornato al 31.12.2019 – Fonte: <http://www.finaosta.com/>

Al fine di realizzare le proprie finalità FINAOSTA oltre alla gestione ordinaria, utilizza la gestione speciale: in ossequio all'art. 6 della soprarichiamata L.R. 7/2006, così come modificata con legge finanziaria regionale n. 40/2010, tale attività consiste nella gestione finanziata con fondi regionali erogati a FINAOSTA S.p.A. affinché questa ponga in essere, in nome proprio, singoli e distinti interventi per conto della Regione (come gli investimenti negli impianti a fune di cui alla L.R. 8/2004). Ogni intervento o incarico è conferito dalla Regione, con apposita deliberazione della Giunta Regionale e non comporta l'assunzione di alcun rischio da parte della Società finanziaria.

A norma della Legge Regionale Valle d'Aosta 14 novembre 2016, n. 20 recante *“Disposizioni in materia di rafforzamento dei principi di trasparenza, contenimento dei costi e razionalizzazione della spesa nella gestione delle Società partecipate dalla Regione”*, così come successivamente modificata con L.R. 13 dicembre 2017, n. 20 *“Disposizioni in materia di Società partecipate dalla Regione. Modificazioni di leggi regionali”* entro il 31 ottobre di ciascun anno le Società indirettamente controllate trasmettono i relativi indirizzi strategici, comprensivi di programmi di sviluppo e crescita aziendale, nonché di obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, a FINAOSTA S.p.A. che li valuta e li trasmette successivamente alla Giunta Regionale. La Giunta Regionale, con propria deliberazione e previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, approva i medesimi indirizzi delle singole Società, formulando eventuali modificazioni o ulteriori indirizzi coerenti con gli obiettivi strategici della Regione.

2.1 Codice etico: un estratto

Prima di procedere alla disamina dei regolamenti e dei contratti stipulati dalla Società ed oggetto del presente lavoro, è doveroso richiamare l'atto normativo avente forza di legge ovvero il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 che ha introdotto per la prima volta in Italia *“la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* (responsabilità che si aggiunge e non si sostituisce a quella della persona fisica autrice dell'illecito) conseguente alla commissione di alcune tipologie di reati, cosiddetti *“reati presupposto”*, se commessi o tentati, anche in concorso, nell'interesse o a vantaggio della Società, da:

- persone fisiche che rivestono posizioni “apicali” di rappresentanza, amministrazione, direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell’ente stesso;
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale, tipicamente i prestatori di lavoro subordinato, ma anche soggetti esterni all’ente ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali.

Monterosa S.p.A., al fine di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, ha ritenuto necessario adottare un Modello di organizzazione, gestione e controllo⁷, in linea con le prescrizioni del D.lgs. 231/2001, il quale individua, all’articolo 6, alcune caratteristiche fondanti che il Modello stesso deve possedere per essere idoneo a una effettiva ed efficace prevenzione dei reati.

A tale scopo l’organo direttivo di Monterosa S.p.A. ha realizzato uno specifico progetto articolato nelle seguenti fasi principali:

1. *as is analysis*: analisi del contesto aziendale, processi e prassi, per evidenziare in quali aree aziendali e con quali modalità potrebbero essere commessi i reati indicati nel Decreto; mappatura dei rischi e identificazione delle aree e delle attività sensibili, ovvero nelle quali potrebbero essere posti in essere comportamenti integranti le condotte sanzionate. L’analisi è stata svolta prendendo in esame la documentazione aziendale (organigramma, procedure, sistemi di gestione qualità e sicurezza, statuto, poteri) e mediante interviste ai ruoli chiave (rappresentanti del vertice aziendale e figure di riferimento delle funzioni amministrative e tecniche);

2. *gap analysis* e integrazione del sistema di governance: valutazione, con riferimento alle aree sensibili, dell’adeguatezza dei protocolli esistenti e integrazione degli stessi, ove necessario, con ulteriori norme a garanzia di una idonea prevenzione;

3. individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;

4. predisposizione del Modello, articolato in una Parte Generale e in una Parte Speciale;

⁷ Questo paragrafo è stato scritto consultando il sito www.monterosaspa.com/documenti/DL231/DEFINITIVO_MOG_PARTE_GENERALE_Rev.01_4feb2016.pdf (ultimo accesso: febbraio 2020)

5. istituzione dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché a curarne l'aggiornamento (Organismo di vigilanza, O.d.V.) e regolamentazione degli obblighi di informazione nei confronti dello stesso;

6. definizione di un appropriato sistema disciplinare e sanzionatorio, nel caso di mancato rispetto delle disposizioni previste dal Modello.

Uno degli strumenti specifici già esistenti e diretti, costituente parte integrante e sostanziale del Modello, diretto a programmare il sistema di formazione e attuazione delle decisioni aziendali è rappresentato dal Codice etico, di cui si cita un estratto, evidenziandone gli aspetti salienti ai fini della disamina giuridica.

Monterosa S.p.A. (*nel seguito denominata "Società"*) fonda la propria attività interna ed esterna sul rispetto dei principi contenuti nel Codice etico, nel convincimento che l'etica nella conduzione degli affari aziendali sia da perseguire di per sé e quale presupposto per il raggiungimento degli obiettivi dell'impresa. L'obiettivo primario della Società è fornire un servizio di qualità creando valore per l'azionista e per il contesto economico territoriale, garantendo la sicurezza di clienti e operatori e la tutela dell'ambiente. Nel perseguire tale obiettivo la Società si attiene imprescindibilmente ai seguenti principi di comportamento:

- quale componente attiva e responsabile della comunità in cui opera si impegna a rispettare e far rispettare al proprio interno e nei rapporti con l'esterno le leggi vigenti nei luoghi in cui svolge la propria attività e i principi etici comunemente accettati e sanciti dagli standard nazionali e internazionali nella conduzione degli affari, in primis legalità, trasparenza, correttezza, lealtà;

- rifugge e stigmatizza il ricorso a comportamenti illegittimi o comunque scorretti (verso la comunità, le autorità pubbliche, i clienti, i lavoratori, l'azionista, i concorrenti, i finanziatori e in generale tutti i portatori di interessi) per raggiungere i propri obiettivi economici, che sono perseguiti esclusivamente ricercando l'eccellenza nella qualità del servizio;

- pone in essere strumenti organizzativi atti a prevenire la violazione dei principi di legalità, trasparenza, correttezza e lealtà da parte dei propri dipendenti e collaboratori e vigila sulla loro osservanza e concreta implementazione;

- tutela e valorizza le persone del cui lavoro si avvale, qualunque sia la forma contrattuale del rapporto di collaborazione;

- impiega responsabilmente le risorse, avendo quale traguardo uno sviluppo sostenibile nel rispetto dell'ambiente e dei diritti delle generazioni future.

Con riguardo ai “*Principi di organizzazione*”, gli organi di direzione e controllo, caratterizzati dai requisiti di onorabilità e professionalità, agiscono nel rispetto delle disposizioni di legge, dello Statuto, della normativa interna aziendale e adottano comportamenti coerenti con i principi contenuti nel Codice etico. In particolare:

- operano con modalità tali da garantire la salvaguardia del patrimonio aziendale, della capacità finanziaria aziendale, della correttezza e libertà di formazione della volontà assembleare;

- si fanno promotori della cultura della legalità e del controllo;

- si impegnano a diffondere il documento in esame tra i dipendenti e i collaboratori, affinché ne acquisiscano conoscenza e ne rispettino i contenuti.

Con riguardo alle “*Operazioni aziendali*”, ogni operazione, nel senso più ampio del termine, deve essere legittima, autorizzata, coerente, congrua, documentata, registrata, approvata dagli organi competenti e in ogni tempo verificabile. A tal fine:

- le procedure che regolano le operazioni devono consentire la possibilità di effettuare controlli sulle caratteristiche della transazione, sulle motivazioni che ne hanno resa opportuna l'esecuzione, sul rispetto delle norme e delle autorizzazioni, sull'esecuzione dell'operazione medesima;

- chiunque effettui operazioni aventi ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità economicamente valutabili, appartenenti alla Società, deve agire nell'ambito dei propri poteri, delle proprie deleghe o su specifica e formale autorizzazione, nonché fornire ogni evidenza per la verifica in ogni tempo del rispetto di questo principio;

- chiunque effettui acquisti di beni e servizi di qualsiasi tipo per conto della Società deve agire nel *rispetto dei principi di correttezza, economicità, qualità, liceità e operare con “la diligenza del buon padre di famiglia”*.⁸

A proposito delle “*Politiche di condotta negli affari*” ovvero “*Tutela della concorrenza*” la Società applica, nella conduzione delle proprie attività, il principio della libera concorrenza e lo persegue nel rispetto della normativa vigente, in particolare nell'esecuzione di gare di appalto che implicano l'utilizzo di denaro pubblico e più in generale nell'assegnazione di forniture e di incarichi di prestazione di servizi. Nei

⁸ DILIGENZA: art. 1176 (Codice civile) “*Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia; nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata*”.

confronti della clientela la Società fonda l'eccellenza del servizio offerto sull'attenzione al Cliente e sulla disponibilità a soddisfarne le richieste, come sancito dal Sistema di gestione per la qualità, regolando i processi con i quali la soddisfazione del cliente è perseguita.

Finalità della Società nello svolgimento della propria attività è la tutela dei diritti dei Clienti, ai quali sono dovuti rispetto, disponibilità, cura e attenzione, senza discriminazione alcuna. Ciascun dipendente è tenuto, nell'ambito del proprio ruolo, a fornire servizi di alta qualità e ad operare nei confronti della clientela con professionalità, competenza, cortesia e trasparenza.

Nei confronti dei Clienti devono essere adottati comportamenti coerenti con quanto previsto dai regolamenti e dai contratti. In particolare, i dipendenti sono tenuti a fornire tutte le informazioni sulle caratteristiche e le condizioni economiche dei servizi offerti: tali richieste, provenienti dalla Clientela, sono soddisfatte con tempestività e sono tenute sotto costante monitoraggio al fine di migliorare la qualità del servizio reso e, per tale via, la soddisfazione del Cliente. E' data particolare attenzione ai suggerimenti provenienti dalla Clientela, in quanto la Società considera questi ultimi uno strumento privilegiato per la creazione di un rapporto costruttivo e di collaborazione fattiva con i Clienti stessi.

Eventuali reclami sono trattati con la massima tempestività e attenzione. Qualora i reclami risultino fondati, sarà cura degli uffici competenti individuare con prontezza soluzioni adeguate per la risoluzione della controversia nel rispetto della legge e delle regolamentazioni esterne e interne.

Tutte le informazioni acquisite, in modo diretto o indiretto, sulla clientela sono utilizzate e conservate con cura al fine di garantire la massima riservatezza e il rispetto della vigente normativa sulla privacy.

La Società mantiene con le autorità pubbliche locali, nazionali e transfrontaliere relazioni orientate alla piena e fattiva collaborazione e alla trasparenza, nel rispetto delle reciproche autonomie, degli obiettivi economici e dei valori contenuti in questo Codice.

La Società riconosce la centralità delle persone che a qualsiasi titolo contribuiscono all'attività aziendale, nella convinzione che il principale fattore di successo di ogni impresa sia costituito dal contributo professionale delle persone che vi operano, in un quadro di lealtà e fiducia reciproca.

La Società tutela la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro e, in generale, rispetta le norme che ne regolano i rapporti e ne richiedono il rispetto da parte dei propri fornitori.

Fermo quanto sancito in merito alle risorse umane, la Società applica i principi di legalità, trasparenza, correttezza e lealtà e imparzialità nei rapporti con tutti i propri partner, richiedendone reciprocamente il rispetto.

I rapporti con i fornitori sono gestiti dagli uffici a ciò preposti, in conformità con le procedure interne e i poteri delegati.

E' politica della Società diffondere a tutti i livelli una cultura caratterizzata dalla consapevolezza dell'esistenza dei controlli e dall'assunzione di un'attitudine orientata all'esercizio della loro verifica che deve essere positiva per il contributo che questi danno al miglioramento continuo dei risultati aziendali.

Per controlli interni si intendono tutte le attività necessarie a indirizzare, gestire e verificare le procedure e i comportamenti, con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, proteggere il patrimonio aziendale, fornire dati contabili e finanziari accurati e completi. La responsabilità di realizzare un sistema di controllo interno efficace è comune a ogni livello della struttura organizzativa: conseguentemente tutti i dipendenti della Società, nell'ambito delle funzioni svolte, sono responsabili della definizione e del corretto funzionamento del sistema di controllo.

Sono destinatari del Codice etico gli organi sociali, il management e i prestatori di lavoro della Società, nonché tutti i collaboratori e partner esterni, quali agenti, consulenti, fornitori e parti terze in generale.

La Società prevede procedure, regolamenti e istruzioni volti ad assicurare che i valori e principi affermati siano rispecchiati nei comportamenti concreti di ciascuna parte e di tutti i rispettivi dipendenti e collaboratori nei rapporti con la Società, prevedendo, in conformità con le norme di legge applicabili ai singoli rapporti contrattuali, appositi sistemi sanzionatori delle eventuali violazioni.

Gli organi sociali e tutti i dipendenti sono impegnati al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i luoghi in cui la Società opera.

I responsabili delle unità organizzative identificati nell'organigramma devono curare che:

- tutti i dipendenti e collaboratori siano a conoscenza delle leggi e dei comportamenti conseguenti e, qualora abbiano dubbi su come procedere, siano adeguatamente indirizzati;

- sia attuato un adeguato programma di formazione e sensibilizzazione continua sulle problematiche attinenti il Codice etico.

Nell'eventuale partecipazione a bandi indetti da Pubbliche Amministrazioni e in generale in ogni rapporto con gli enti pubblici, nonché con ogni parte terza, tutti i dipendenti devono operare nel rispetto delle leggi, dei regolamenti vigenti e della corretta pratica commerciale, ricorrendo al supporto dei propri responsabili gerarchici in caso di lacune informative o dubbi interpretativi in merito alle norme da applicare. I responsabili delle unità organizzative che hanno correntemente contatti con la Pubblica Amministrazione (non solo commerciali, ma anche relativi, ad esempio, agli adempimenti fiscali e contributivi, alle autorizzazioni di qualsiasi genere) devono:

- fornire ai propri collaboratori indicazioni sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali e informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici e parti terze, secondo le peculiarità del proprio ambito di attività, trasferendo conoscenza della norma e consapevolezza delle situazioni a rischio reato;

- prevedere adeguati meccanismi di tracciabilità dei flussi informativi ufficiali da e verso la Pubblica Amministrazione e le parti terze.

Tutti gli agenti, consulenti, fornitori e in generale qualsiasi soggetto terzo che agisca per conto della Società si impegnano al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti nei luoghi in cui la Società opera. Non sarà iniziato o proseguito alcun rapporto qualora emergano violazioni a tale principio. L'incarico di operare in rappresentanza o nell'interesse della Società deve essere assegnato in forma scritta e contenere una specifica clausola che vincoli all'osservanza dei principi di cui al Codice etico. Il mancato rispetto di quanto sopra previsto potrà comportare la risoluzione, per inadempimento, del rapporto contrattuale (art. 1453 Codice civile).⁹

Quando vengono richiesti allo Stato, alla Regione, a qualsiasi ente pubblico o alle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti, tutti i soggetti coinvolti in tali procedure devono:

- attenersi a correttezza e verità, utilizzando e presentando dichiarazioni e documenti completi, fedeli e attinenti le attività per le quali i benefici possono essere legittimamente ottenuti; è pertanto vietato qualsiasi comportamento volto a conseguire,

⁹ Art. 1453 (Codice civile) - Risolubilità del contratto per inadempimento - : *“Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione. Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione”*.

da parte dei suddetti enti, qualsiasi tipo di erogazione per mezzo di dichiarazioni o documenti alterati o falsificati, od omettendo informazioni o ancora, più genericamente, mediante artifici o raggiri, compresi quelli realizzati alterando sistemi informatici o telematici, volti a indurre in errore l'ente erogatore;

- una volta ottenute le erogazioni richieste, destinarle alle finalità per le quali sono state concesse; è pertanto vietato destinare a finalità diverse da quelle per cui sono stati concessi contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dagli enti indicati, anche se di modico valore.

Qualora i comportamenti del personale dipendente non fossero conformi alle disposizioni del Codice etico si applicano le sanzioni disciplinari previste dalla vigente normativa sul lavoro o la rescissione dei contratti per inadempimento nei rapporti con soggetti non titolari di contratti di lavoro dipendente. In particolare, l'osservanza delle norme del Codice etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti della Società, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104 del Codice civile¹⁰.

La violazione delle norme del Codice potrà costituire inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e potrà comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti. Si applicano le misure sanzionatorie contenute nel sistema disciplinare aziendale adottato in obbedienza al D.lgs. 231/2001.

Il Codice etico è portato a conoscenza degli organi sociali, dei dipendenti della Società, dei fornitori e di qualsiasi altro soggetto terzo che possa agire in nome e per conto della Società. Tutti i citati soggetti sono tenuti ad apprenderne i contenuti, a rispettarne i precetti e a segnalarne le violazioni all'Organismo di vigilanza.

¹⁰ Art. 2104 (Codice civile) – Diligenza del prestatore di lavoro -: *Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale.*

3. Il regolamento quale fonte normativa e strumento giuridico all'interno della Monterosa S.p.A

Il regolamento, secondo Chiné et al. (2016), è una fonte subordinata alla legge, rispetto alla quale non può contenere norme contrarie (art. 4 delle disposizioni preliminari al Codice civile).

Con riferimento ai regolamenti posti in essere da una Società di capitali quali la Monterosa, Garofoli (2017) definisce regolamento amministrativo *quell'atto formalmente e soggettivamente amministrativo con portata sostanzialmente normativa e cioè con attitudine all'innovazione dell'ordinamento giuridico mediante disposizioni generali ed astratte.*

Per astrattezza si intende l'idoneità a regolare una pluralità indeterminata di fattispecie, per generalità si intende l'attitudine a trovare applicazione su un numero indeterminato di destinatari, per innovatività si intende la capacità del regolamento di innovare l'ordinamento giuridico.

Il regolamento amministrativo "esterno" pone norme che incidono sull'ordinamento giuridico e sugli interessi della collettività (nei successivi paragrafi verrà trattata la disciplina per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, per il conferimento degli incarichi e dei servizi di consulenza e di collaborazione, per il reclutamento di personale dipendente nonché il regolamento di biglietteria). Esso postula l'esistenza di una norma avente forza di legge che conferisca il potere regolamentare stabilendone contestualmente l'ambito di esercizio, dovendosi ritenere, in difetto, l'esercizio del potere regolamentare avvenuto in carenza di potere e, perciò nullo o illegittimo. Il regolamento amministrativo, sotto il profilo dell'inserimento all'interno della gerarchia delle fonti e della sua possibile portata normativa non deve essere in contrasto con la Costituzione, né con atti normativi aventi forza di legge, né con atti di normazione di provenienza comunitaria; esso non può contrastare con regolamenti adottati da autorità gerarchicamente superiori o esclusivamente competenti nel settore, non può disciplinare materie coperte dalla riserva assoluta di legge ovvero materie che devono essere integralmente regolate dalla legge, non può avere portata retroattiva, né contenere sanzioni penali.

Il regolamento attua dunque i principi generali fissati dalla legislazione primaria.

3.1 Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture

Monterosa S.p.A. ("Società") è concessionaria del servizio pubblico di trasporto funiviario nei Comuni di Ayas, Brusson, Champorcher, Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-La-Trinité in base alla L.R. Valle d'Aosta 18 aprile 2008, n. 20 (*"Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose"*) e secondo il diritto speciale ed esclusivo concesso dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta in forza della deliberazione di Giunta Regionale n. 1860 del 07.06.1999.

La Società ha inteso redigere e adottare un nuovo regolamento dell'attività contrattuale (entrato in vigore il 10.06.2016)¹¹ destinato a disciplinare le modalità di affidamento sia dei contratti sottoposti al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (*"Nuovo Codice dei contratti pubblici"*) sia di quelli aventi natura di diritto privato e assoggettati alle disposizioni del Codice civile.

Tale Regolamento nella Sezione II (*"dei Contratti pubblici"*) disciplina l'attività contrattuale della Società per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria (€ 5.350.000 per gli appalti di lavori, € 428.000 per gli appalti di forniture e di servizi, € 1.000.000 per i contratti di servizi - sociali, alberghieri, sanitari...⁻¹²) strumentali alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto, così come definite dall'art. 118 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché ogni attività connessa e dipendente.

La Sezione III (*"dei Contratti privati"*) concerne l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, indipendentemente dal valore del contratto, per scopi diversi da quelli dei Contratti pubblici. A norma dell'art. 3 (*"Principi applicabili"*) il Regolamento è redatto, applicato ed interpretato nel rispetto:

a) dei principi comunitari a tutela della concorrenza, dettati dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ("UE") definiti o desumibili dallo stesso alla luce delle pronunce della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, quali:

- a.1) la libera circolazione delle merci in tutto il territorio dell'UE;
- a.2) il diritto di stabilimento;

¹¹ Fonte: Archivio uffici amministrativi Monterosa S.p.A.

¹² Importi aggiornati secondo quanto disposto dal D.lgs. 50/2016 e successive modifiche previste dalla legge 157/2019 (di conversione del decreto Crescita) - Rev. 7.05 - 25/02/2020 - Biblus-net - <http://biblus.acca.it>

- a.3) la libera prestazione di servizi in tutto il territorio della UE;
- a.4) la parità di trattamento tra Operatori economici comunitari, principio perseguibile anche attraverso una concreta e fattuale non discriminazione tra di essi in relazione alle attività richieste per l'affidamento o l'esecuzione del contratto, nonché mediante il riconoscimento reciproco di atti, certificati e documenti di autorità comunitarie;
- a.5) la congruità tra i requisiti soggettivi richiesti all'Operatore economico per l'affidamento e l'oggetto del contratto;
- a.6) la trasparenza e conoscibilità delle attività poste in essere;
- a.7) la pubblicità della volontà di affidare lavori, servizi e forniture e dell'esito degli affidamenti;
- a.8) la proporzionalità della modalità di affidamento rispetto al potenziale mercato di riferimento;
- a.9) la tutela dell'ambiente e dell'efficienza energetica.
- b) dei principi e delle norme dell'ordinamento italiano, quali:
 - b.1) i principi di tutela dell'attività vincolata¹³ tra cui la sicurezza, la garanzia della qualità dei servizi resi all'utente e tutela dei diritti del passeggero, la tutela dell'ambiente, il rispetto delle condizioni che giustificano l'istituzione di oneri di servizio di trasporto pubblico (atti istitutivi e relativi a tariffe, tasse e diritti);
 - b.2) i principi di leale negoziazione e contrattazione: ricerca della qualità delle prestazioni; ricerca dell'affidabilità degli Operatori economici; economicità; buona fede nelle trattative precontrattuali ex artt. 1337¹⁴ e 1338¹⁵ del Codice civile;
 - b.3) i principi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e tutela del lavoratore;
 - b.4) i principi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
 - b.5) i principi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'attività vincolata.

La Società, nel rispetto del Regolamento, applica e chiede al Contraente di porre in essere ogni misura prevista dalla normativa:

¹³ *Attività vincolata: le attività della Società relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto, così come definite dall'art. 118 del Codice dei contratti pubblici, nonché ogni attività connessa e dipendente.*

¹⁴ Art. 1337 del C.C. ("Trattative e responsabilità precontrattuale"): *le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede.*

¹⁵ Art. 1338 del C.C. ("Conoscenza delle cause di invalidità"): *la parte, che conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte, è tenuta a risarcire il danno da questa risentito, per avere confidato, senza sua colpa nella validità del contratto.*

a) in materia di lavoro, sia a fini retributivi, contributivi e di ritenzione fiscale nonché ogni norma in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, in quanto applicabile alle Sezioni che contemplano i contratti pubblici e privati;

b) in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ivi compresa la necessaria acquisizione del C.U.P.¹⁶ ove richiesto, e del C.I.G.¹⁷ funzionale all'avvio delle procedure finalizzate alla realizzazione di lavori ovvero all'acquisizione di servizi e forniture oggetto della Sezione Contratti pubblici.

Il Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Monterosa S.p.A., è a disposizione presso gli uffici amministrativi della Società.

Una peculiarità è data dal fatto che le disposizioni del Regolamento non espressamente o implicitamente imperative sono derogabili con decisione del Consiglio di Amministrazione della Società. Dall'applicazione delle disposizioni del Regolamento che non siano attuazione di norme imperative non può in ogni caso derivare, direttamente o indirettamente, nocimento agli interessi imprenditoriali della Società.

L'art. 6 prevede che ogni intervento normativo incidente sulle disposizioni contenute nel Regolamento o sulle materie in esso disciplinate non necessita di recepimento da parte del Consiglio di Amministrazione, fatta salva l'ipotesi in cui l'attuazione dell'intervento normativo sia rimessa alla discrezionalità della Società.

La Sezione II della Parte Prima all'art. 8 disciplina le modalità di affidamento, conclusione ed esecuzione dei Contratti pubblici strumentali allo svolgimento dell'Attività vincolata il cui valore stimato sia inferiore alle rispettive soglie comunitarie (cfr. pag. 17) che sono suscettibili di revisione periodica sulla base dei provvedimenti della Commissione dell'Unione Europea, i quali trovano applicazione diretta e modificano gli importi del regolamento in modo automatico. Non è ammesso il frazionamento artificioso delle acquisizioni di lavori, servizi e forniture al fine di eludere l'osservanza dei limiti di importo fissato dalle soglie stesse.

In conformità all'art. 10 del Regolamento, il valore del Contratto pubblico è stimato dalla Società al momento dell'avvio della procedura di acquisizione. Il valore stimato

¹⁶ C.U.P. ovvero *Codice Unico di Progetto*, è il codice acquisito sul portale internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, per l'identificazione e il monitoraggio di lavori, servizi e forniture oggetto della Sezione II che configurano "progetti di investimento pubblico", in conformità alle linee guida definite dal Gruppo di lavoro Itaca Regioni/Presidenza del Consiglio dei Ministri.

¹⁷ C.I.G. ovvero *Codice Identificativo Gara* è il codice acquisito sul portale internet dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'identificazione ed il monitoraggio di lavori, servizi e forniture oggetto della Sezione II.

del Contratto pubblico è determinato dall'importo totale pagabile dalla Società al futuro soggetto contraente, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. L'importo totale pagabile comprende le obbligazioni pecuniarie, reali o di altra natura, le obbligazioni incondizionate e condizionate, le opzioni e gli eventuali rinnovi.

La Società inoltre ha facoltà di aderire a convenzioni e/o acquisizioni effettuate da centrali di committenza. Prima di passare alla disamina dell'art. 12 si rende opportuno dare una definizione di "centrale di committenza".¹⁸ Si tratta sostanzialmente di un ente aggiudicatore che può fornire o attività di centralizzazione o attività di committenza ausiliarie. La differenza consiste nel fatto che le prime sono attività svolte su base permanente e riguardanti:

- l'acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;
- l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, servizi e forniture destinati a stazioni appaltanti.

Le attività di committenza ausiliarie consistono invece nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nella forma di:

- infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
- consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
- preparazione e gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata.

La centrale di committenza ha la sua ragione di esistere nel caso in cui le stazioni appaltanti non siano in possesso della qualificazione necessaria a procedere direttamente all'acquisizione di forniture, servizi e lavori.

La centrale di committenza può quindi:

- aggiudicare appalti;
- stipulare ed eseguire contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;
- stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti;
- gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.

¹⁸Propria elaborazione su fonte: <https://contrattipubblici.org/glossario/centrale-di-committenza>

L'art. 12 prevede che la procedura di acquisizione di lavori, servizi e forniture, nel rispetto delle strategie e delle politiche di ottenimento delle risorse esterne stabilite per il conseguimento degli obiettivi aziendali, è attuata secondo l'ordine delle seguenti fasi:

- a) la decisione e successiva selezione di avvio della procedura;
- b) la proposta di aggiudicazione;
- c) l'aggiudicazione;
- d) la verifica del possesso dei requisiti;
- e) la stipulazione del Contratto pubblico.

La decisione di avvio della procedura di acquisizione contiene, di norma, le indicazioni relative:

- a) all'accertamento della necessità ed opportunità di ricorrere ad approvvigionamenti esterni;
- b) all'accertamento della copertura finanziaria;
- c) all'oggetto del Contratto pubblico, alla sua forma e alle clausole ritenute essenziali;
- d) alla procedura per l'individuazione degli offerenti;
- e) al criterio per la scelta dell'offerta migliore;
- f) all'individuazione del Responsabile del procedimento.

La proposta di aggiudicazione è dichiarata nel verbale di gara dalla Commissione giudicatrice o dall'organo monocratico incaricati della selezione della migliore offerta (effettuata compiendo alternativamente o una scelta di solo prezzo, applicando il criterio del prezzo più basso, o una scelta di qualità-prezzo, applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) al termine della valutazione delle offerte presentate.

L'aggiudicazione richiede l'adozione di uno specifico atto da parte del Consiglio di Amministrazione. Tale aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dell'offerente.

Nel caso di acquisizione urgente di lavori, servizi e forniture derivante dal verificarsi di eventi eccezionali od imprevedibili e nei limiti strettamente necessari per fronteggiare l'emergenza, le fasi sopra citate sono facoltative. Se le verifiche si concludono positivamente si procede alla stipulazione del Contratto pubblico.

L'art. 22 ("Procedure di scelta") regola le modalità di individuazione del Soggetto contraente che può avvenire attraverso una delle seguenti:

- a) la procedura aperta;
- b) la procedura ristretta;
- c) la procedura negoziata con previa indizione di gara;
- d) la procedura negoziata senza previa indizione di gara;
- e) il dialogo competitivo;
- f) partenariato per l'innovazione.

La procedura aperta è la procedura in cui, a seguito della pubblicazione di un bando di gara, ogni Operatore economico interessato può presentare un'offerta.

La procedura ristretta è la procedura in cui, a seguito della pubblicazione di un bando di gara, ogni Operatore economico interessato può chiedere di partecipare, ma soltanto gli Operatori economici invitati possono presentare un'offerta.

La procedura negoziata, con o senza previa indizione di gara, è la procedura in cui Operatori economici consultati dalla Società negoziano con essa le condizioni del Contratto pubblico.

Il dialogo competitivo è una procedura nella quale la Società, in caso di acquisizioni di lavori, servizi e forniture particolarmente complessi ed a seguito della pubblicazione di un bando di gara, avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati sono invitati a presentare le rispettive offerte.

Il partenariato per l'innovazione è una procedura volta a consentire lo sviluppo di prodotti, servizi o lavori innovativi e l'acquisto successivo delle forniture, dei servizi o dei lavori che ne risultano, senza la possibilità di ricorrere a soluzioni già disponibili sul mercato.

La tipologia di procedura è individuata in relazione allo specifico oggetto da affidare.

La parte IV all'art. 34 del Regolamento contempla la conclusione e stipulazione del contratto: *“Il Contratto pubblico è concluso al momento della stipulazione dello stesso; prima di allora l'accordo non è formato ed ogni accettazione contrattuale rispetto alle offerte è condizionata all'effettiva stipulazione. In caso di necessario parere, nulla osta, autorizzazione o controllo di un soggetto terzo alle parti, il Contratto pubblico è stipulato solo dopo aver ottenuto ogni atto necessario. In caso di stipulazione dell'accordo prima dell'ottenimento di un atto necessario o di revoca di un atto già ottenuto, il Contratto pubblico è risolto per impossibilità sopravvenuta della prestazione. Il Contratto pubblico è stipulato in forma scritta. La forma scritta può essere assolta anche mediante scambio di lettere commerciali ove si evinca la volontà*

delle parti contraenti e siano sottoscritte dai legali rappresentanti. Ogni spesa necessaria per la conclusione, stipulazione, registrazione del contratto è a carico del Contraente. Il Contraente si impegna a svolgere le attività necessarie richieste dalla Società anche prima della conclusione e stipulazione del Contratto pubblico, in quanto motivate da necessità ed urgenza. In caso di mancata stipulazione del Contratto pubblico, il Contraente ha diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate in seguito all'esecuzione d'urgenza”.

La Sezione sopra citata, relativa ai Contratti pubblici rappresenta *lex specialis* rispetto alla vigente normativa in materia (Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50). Nei casi in cui nella Sezione Contratti pubblici si faccia esplicito riferimento al Codice dei contratti pubblici, ove lo stesso sia attuato e/o specificato mediante regolamenti attuativi, trovano applicazione anche le relative norme regolamentari in quanto applicabili a soggetti aventi le caratteristiche soggettive della Società. In caso di legislazione o regolamentazione posta in essere dalla Regione autonoma della Valle d'Aosta, applicabile in sostituzione di norme statali, i richiami effettuati al Codice dei contratti pubblici si devono intendere riferiti alle normative regionali in quanto applicabili a soggetti aventi le caratteristiche soggettive della Società. Per quanto non disciplinato dal Regolamento si applica la normativa nazionale e regionale in materia di appalti e concessioni affidate da soggetti aventi le caratteristiche soggettive della Società.

La Sezione III del Regolamento disciplina i contratti privati aventi per oggetto l'acquisizione di lavori, servizi e forniture (indipendentemente dal valore stimato) ovvero quella tipologia di contratti afferenti l'attività privata della Società.

La procedura di conclusione dei Contratti privati è attuata di norma secondo l'ordine delle seguenti fasi:

a) la decisione di acquisto e l'espletamento della procedura di individuazione del contraente;

b) la negoziazione e la stipulazione del contratto. La decisione dell'acquisto è di norma corredata dai seguenti elementi: l'oggetto, l'importo del Contratto e il fabbisogno che è destinato a soddisfare, gli eventuali requisiti richiesti agli Operatori al fine della presentazione dell'offerta.

Ferma la competenza del Consiglio di Amministrazione per gli atti ed adempimenti ad esso riservati dallo Statuto, il Rappresentante (ovvero il Presidente o l'Amministratore delegato della Monterosa) può individuare il/i soggetto/i cui affidare in tutto o in parte,

con esplicitazione dei relativi compiti e funzioni, lo svolgimento delle procedure necessarie per addivenire alla conclusione dei Contratti privati.

L'affidabilità e l'esperienza professionale degli Operatori economici sono considerati due elementi essenziali nella loro scelta accanto a fattori di carattere tecnico o economico, così come previsto dall'art. 44, quali:

- a) condizioni di solidità e solvibilità tali per cui l'Operatore economico non si trovi nelle condizioni di "impresa in difficoltà" indicate nella Comunicazione della Commissione sugli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
- b) determinati livelli di fatturato globale o di fatturato relativo all'attività oggetto dell'affidamento;
- c) idonee referenze bancarie;
- d) referenze in ordine al buon esito di contratti in favore di diverso committente;
- e) determinati standard di dotazione strumentale, di personale, di sedi, di competenze o di know-how;
- f) certificato di qualità per attività analoghe a quelle oggetto dell'affidamento;
- g) abilitazioni professionali eventualmente richieste per lo svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento;
- h) ulteriori requisiti individuati secondo le specificità dell'oggetto di affidamento

I requisiti dovranno essere posseduti direttamente dagli Operatori economici, i quali devono presentare le attestazioni, le certificazioni, le abilitazioni e ogni altro documento previsto da leggi o norme amministrative specifiche.

Qualora i requisiti siano posseduti dall'Operatore economico indirettamente, occorrerà valutare la congruità e l'ammissibilità di tale possesso.

E' ammessa la partecipazione ad Operatori economici tra loro raggruppati, a condizione che si impegnino, in caso di affidamento del Contratto privato, a conferire mandato collettivo speciale a colui che assumerà il ruolo di mandatario; ad assumersi la responsabilità solidale nei confronti della Società, a prescindere dalla natura orizzontale o verticale del raggruppamento ed a mantenere la composizione del raggruppamento per tutta l'esecuzione del Contratto privato, pena la risoluzione dello stesso.

L'ammissione ed il limite di ammissione del subappalto, cui si applicano le disposizioni del Codice civile, è definito volta per volta. Resta ferma la responsabilità totale e solidale del Contraente per tutto quanto eseguito dal subappaltatore e per ogni

conseguenza derivante o connessa al subappalto, fermo restando, in ogni caso, il divieto di subappalto totale o a cascata.

L'art. 45 dispone che l'individuazione del Contraente da parte della Società, possa avvenire, utilizzando una delle seguenti modalità:

- a) la raccolta di offerte preceduta da avviso pubblico;
- b) la selezione per numero chiuso di Operatori economici;
- c) l'affidamento diretto ad Operatore economico individuato.

Nei casi lett. a) e b) la Società seleziona l'offerta compiendo una scelta soltanto economica, economica o tecnica o in alternativa, valutando il rapporto qualità/prezzo o il rapporto costo/efficacia delle offerte sulla base di fattori diversi dal solo prezzo nonché la qualifica e l'esperienza del personale impiegato nel Contratto privato ove le stesse si riflettano sulla qualità di esecuzione dello stesso.

La raccolta di offerte preceduta da avviso pubblico può essere utilizzata indipendentemente dal valore stimato del contratto ed è la procedura in cui, a seguito della pubblicazione di un avviso pubblico, ogni Operatore economico interessato può presentare la propria offerta. L'individuazione del Contraente avviene mediante valutazione delle offerte pervenute entro un termine predefinito, eventualmente prorogabile.

La selezione per numero chiuso di Operatori è la procedura in cui solo gli Operatori economici invitati mediante apposita lettera di invito possono presentare un'offerta.

La procedura dell'affidamento diretto ad un solo Operatore economico è la procedura in cui la Società negozia con un solo Operatore economico individuato.

Secondo l'art. 46 la tipologia di procedura di individuazione del Contraente è discrezionale ed effettuata tenendo conto delle seguenti condizioni:

- a) il livello di apertura del mercato;
- b) la ripetitività dell'acquisto;
- c) l'importo del contratto;
- d) le ragioni d'urgenza che non consentono di svolgere analisi di mercato;
- e) la reperibilità del lavoro, servizio o fornitura a condizioni estremamente vantaggiose.

L'art. 48 prevede, da parte della Società, l'introduzione di una clausola di "non vincolatività" per cui la pubblicazione di un avviso o l'invio di un invito a presentare offerta non comporta per la Società alcun obbligo o impegno nei confronti dell'Operatore economico.

A norma dell'art. 50 nel caso si proceda con un "avviso pubblico" quest' ultimo deve contenere:

- a) la descrizione del lavoro, servizio o fornitura da acquisire;
- b) i principali elementi del contratto: oggetto, causa, corrispettivo, durata, modalità e termini di adempimento;
- c) i prescritti requisiti;
- d) la data e l'ora di ricevimento delle offerte;
- e) l'avvertenza che le offerte devono considerarsi incondizionate e vincolanti per l'offerente per il periodo indicato nell'avviso;
- f) la specificazione che la presentazione di offerta da parte degli Operatori economici che intendano costituirsi in raggruppamento deve essere sottoscritta da tutti gli Operatori economici e contenere l'impegno a costituire il raggruppamento una volta individuati come contraente;
- g) l'eventuale avvertenza che il perfezionamento del Contratto privato può avvenire previa verifica del possesso di specifici requisiti di moralità, ivi puntualmente predeterminati e soltanto in favore dell'Operatore economico che provvederà a dimostrare:
 - g.1) il rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro;
 - g.2) l'applicazione, nei confronti dei propri dipendenti, dei livelli retributivi e delle condizioni stabilite nei Contratti Collettivi Nazionali di categoria;
 - g.3) la regolarità contributiva;
- h) l'eventuale garanzia richiesta per la presentazione dell'offerta e/o per il regolare adempimento delle prestazioni dedotte nel Contratto privato;
- i) la richiesta all'Operatore economico di specificare che l'offerta tiene conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza;
- j) l'indicazione del criterio di scelta (se esclusivamente economico ovvero se economico e tecnico);
- k) le modalità di presentazione dell'offerta economica e dell'eventuale offerta tecnica.

L'art. 51 sottopone l'avviso pubblico a forme di pubblicità idonee a richiamare l'interesse di un numero sufficientemente ampio di Operatori economici del mercato di riferimento. E' sempre prevista la pubblicazione dell'avviso nel profilo del Committente. Qualora ritenuto utile può essere disposta la pubblicazione, per estratto, dell'avviso su quotidiani locali o nazionali. Possono altresì essere adottate ulteriori

forme di diffusione dell'avviso. Le offerte degli Operatori economici devono di norma contenere, ai sensi dell'art. 52:

- a) la dichiarazione di accettazione di tutto quanto previsto nell'avviso pubblico;
- b) l'impegno a mantenere ferme le condizioni indicate nell'offerta per il periodo indicato nell'avviso;
- c) l'attestazione di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per settore d'attività coerente con l'oggetto del Contratto privato;
- d) l'impegno ad applicare ai dipendenti o ai collaboratori impiegati per l'esecuzione del Contratto, condizioni retributive, contributive e giuridiche non inferiori a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di categoria, con esplicita manleva della Società per ogni responsabilità in tal senso;
- e) le attestazioni del possesso delle capacità civili (assenza di procedure concorsuali o di concordato preventivo o di amministrazione controllata *et similia*);
- f) le abilitazioni professionali eventualmente necessarie per lo svolgimento dell'attività contrattuale;
- g) l'attestazione del possesso dei prescritti requisiti;
- h) la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di "impresa in difficoltà" indicate nella Comunicazione della Commissione sugli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

A norma dell'art. 53 le offerte pervenute sono esaminate sotto il profilo della regolarità formale e documentale entro i termini fissati nell'avviso e, qualora si verificassero delle mancanze, all'Operatore economico viene data la possibilità di regolarizzare entro 15 giorni.

L'art. 54 dispone che la valutazione delle offerte è effettuata, tenendo conto, in via esemplificativa, di uno o più dei seguenti parametri valutativi:

- a) l'economicità;
- b) la convenienza finanziaria;
- c) l'affidabilità del Contraente;
- d) il rispetto degli elementi rilevanti del rapporto contrattuale;
- e) la qualità del prodotto o servizio;
- f) l'offerta di condizioni migliorative;
- g) la piena rispondenza tecnica ai requisiti prestabiliti;
- h) il rapporto qualità prezzo;
- i) i costi del ciclo di vita.

L'avviso pubblico deve precisare l'ordine di importanza ovvero, se possibile, la ponderazione relativa, espressa con un valore numerico determinato, assegnato a ciascuno dei parametri valutativi adottati. Della valutazione compiuta è conservata sintetica documentazione, attestante le motivazioni economiche, tecniche o d'opportunità che hanno condotto la commissione a ritenere che l'offerta scelta fosse preferibile fra quelle trasmesse. La disamina svolta dalla commissione potrà segnalare l'opportunità della promozione di una fase di negoziazione con riguardo ad una o talune offerte pervenute dagli Operatori economici, indicando altresì le ragioni di tale opportunità e gli aspetti da sottoporre a negoziazione. Per l'invito degli operatori economici si attinge all'anagrafica fornitori della Società, tramite ricerca di mercato, mediante manifestazione di interesse. La consultazione di norma è effettuata attraverso l'invio di una lettera di invito, volta a sollecitare un'offerta, cui è allegato un capitolato d'oneri in rapporto alla natura e alle caratteristiche dei lavori, servizi o forniture da acquisire.

Per gli acquisti di uso corrente, standardizzati o di agevole identificazione, si può procedere indicando le condizioni contrattuali direttamente nella lettera di invito.

Nel determinare il numero degli Operatori economici da invitare occorre:

- a) tener conto del valore del contratto privato e dell'importanza tecnica o economica dell'acquisizione;
- b) considerare le esigenze di snellezza operativa e di necessità di celerità nell'espletamento della procedura;
- c) perseguire l'interesse ad esplorare le opportunità offerte dal mercato e a provocare un confronto competitivo tra gli Operatori economici presenti nei settori caratterizzati da maggiore concorrenzialità.

La presentazione delle offerte può essere preceduta dalla pubblicizzazione di una manifestazione d'interesse a ricevere richieste di invito. La manifestazione d'interesse:

- a) assegna un termine, eventualmente prorogabile, per la presentazione della richiesta d'invito;
- b) indica gli eventuali requisiti di partecipazione e ne specifica le modalità di attestazione;
- c) contiene la clausola di non vincolatività di cui all'art. 48;
- d) specifica che la Società opererà la scelta degli Operatori economici da invitare in assoluta e insindacabile discrezionalità.

Secondo quanto disposto dall'art. 60, il Contratto privato è stipulato in una delle seguenti forme:

- a) forma pubblica (rogito notarile);
- b) scrittura privata autenticata;
- c) scrittura privata, in alternativa alla successiva lettera d);
- d) mediante corrispondenza commerciale, che costituisce la forma ordinaria.

Si adottano le forme di cui alle lettere a) e b) sopra citate solo qualora tali forme siano requisito di validità, di opponibilità o di trascrivibilità del Contratto privato.

Nell'art. 61 viene trattato il tema delle garanzie ovvero la Società può richiedere a garanzia dell'offerta e dell'esecuzione del Contratto privato, la prestazione di cauzione, di norma in forma di fideiussione bancaria o assicurativa. La garanzia prestata ha natura di penale applicabile in caso di revoca dell'offerta o di parziale o inesatto adempimento del Contratto privato.

I pagamenti (art. 62) devono essere coerenti con il contenuto del Contratto privato e sono effettuati previa emissione di regolare documento contabile e fiscale. Essi dovranno essere disposti previa acquisizione dei documenti e svolgimento delle verifiche eventualmente richieste dalla normativa in vigore. Solo a seguito di verifica della regolare esecuzione, si procederà al pagamento del corrispettivo.

Sono sempre ammesse (art. 63) variazioni in corso di esecuzione qualora la variazione risulti necessaria od opportuna alla compiuta tutela degli interessi imprenditoriali della Società.

Nell'ambito dell'attività dei Contratti privati (art. 65) viene osservato il quadro normativo delineato, tra l'altro, dalle seguenti fonti: a) Codice civile; b) norme in materia di tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Sul sito internet della Società, nella sezione "Bandi di gara e contratti – informazioni sulle singole procedure"¹⁹ sono riportate le acquisizioni di beni e servizi inerenti l'attività vincolata. Qui di seguito se ne elencano alcune: ordini ricambi per manutenzione impianti a fune, ordine lubrificanti per manutenzione funivia, ordine telone per copertura tappeto seggiovia, rilievo ed analisi vibrazioni argano e pulegge con la procedura dell'affido diretto, ordine fotocellule per manutenzione porte vetture e ordine cavo per *tapis roulant* con procedura negoziata senza previa indizione di gara – settori speciali.

¹⁹ http://www.monterosaspa.com/documenti/bandi_gara_info_procedure/ordini_completo_2019.xml

Per quanto riguarda la stipula di contratti privati vengono applicate regole meno stringenti in quanto si tratta di attività non vincolata ovvero non attinente al sistema dei trasporti; le acquisizioni possono riguardare l'acquisto di mobili e arredi e di cancelleria ad uso uffici amministrativi, di generi alimentari per la mensa dipendenti.

3.2 Regolamento per il conferimento degli incarichi e dei servizi di consulenza e di collaborazione

La Società Monterosa in data 15.07.2017 ha redatto un regolamento inerente il conferimento di incarichi relativi alla consulenza e collaborazione²⁰, in conformità all'art. 5 della L.R. 20/2016, escluse le regole per l'individuazione del contraente disposte dalla Sezione dei contratti pubblici e privati di cui si rimanda al Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture (paragrafo 3.1) e al conferimento degli incarichi di collaborazione e di consulenza aventi ad oggetto i servizi attinenti all'architettura ed ingegneria e ad altri affidamenti qualificati come "contratti d'appalto." Per incarico di "collaborazione" si intende l'incarico per prestazioni di lavoro autonomo, personali e continuative, nel rispetto della normativa nazionale in materia di contratti di lavoro; per incarico di "consulenza" si intende l'incarico per prestazioni individuali di attività professionali, di norma occasionali, per il cui esercizio sono necessari l'iscrizione ad albi o ad elenchi ovvero il possesso di competenze specialistiche. L'incarico di collaborazione e di consulenza viene conferito a persone fisiche, a Società semplici o ad associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle attività oggetto dell'incarico mediante contratti di lavoro autonomo disciplinati dagli articoli 2222²¹ e seguenti e 2229²² e seguenti del Codice civile.

²⁰

http://www.monterosaspa.com/documenti/consulenti_collaboratori/Regolamento_incarichi_di_consulenza_e_collaborazione.pdf

²¹ L' art. 2222 e seguenti del Codice civile disciplinano il contratto d'opera

²² L'art. 2229 del Codice civile e seguenti disciplinano l'esercizio delle professioni intellettuali. *La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi. L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente. Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.*

Il contratto è di norma stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche mediante posta elettronica preferibilmente certificata. Il conferimento dell'incarico di collaborazione e di consulenza è preceduto dalla pubblicazione nel Profilo del committente della Società e nel sito internet di FINAOSTA S.p.A. di un avviso volto a sollecitare la presentazione di manifestazioni di interesse.

L'avviso che potrà essere finalizzato anche alla sola ricerca di mercato delle professionalità da comparare, deve indicare:

- a) l'oggetto ed eventualmente il compenso presunto dell'incarico determinato in base a valutazioni di congruità anche sulla scorta di indagini di mercato;
- b) gli eventuali titoli e requisiti richiesti per il conferimento;
- c) la documentazione da allegare alla manifestazione di interesse, con particolare riguardo al curriculum vitae dettagliato ed a quella comprovante l'iscrizione all'albo o all'elenco professionale, ove richiesta, nonché l'insussistenza delle cause di esclusione;
- d) le modalità ed il termine di presentazione della manifestazione di interesse;
- e) eventuali altre informazioni.

Qualora i profili raccolti attraverso la pubblicazione dell'avviso non soddisfino le esigenze della Società, sarà possibile selezionare altri professionisti che non abbiano presentato la richiesta. L'attribuzione dell'incarico avviene sulla base della valutazione comparativa delle manifestazioni di interesse mediante esame del curriculum vitae e svolgimento di un colloquio motivazionale, ove previsto nell'avviso; è possibile assumere alla base della valutazione comparativa anche il criterio del minor compenso richiedendo nell'avviso la formulazione di un'offerta economica nonché di eventuali elementi previsti nell'avviso. Della valutazione comparativa e del suo esito è redatto processo verbale. E' consentito il conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza in assenza della pubblicazione dell'avviso e della valutazione comparativa di cui sopra:

- a) in caso di incarico di collaborazione e di consulenza di importo inferiore a 5.000 Euro, al netto degli oneri previdenziali e dell'IVA;
- b) quando vi è estrema urgenza della collaborazione e della consulenza, tale da non consentire il rispetto della procedura di conferimento citato e purché le ragioni dell'estrema urgenza, debitamente motivate nell'atto di conferimento, non siano imputabili alla Società;

c) qualora la collaborazione e la consulenza possano essere prestate unicamente da un determinato operatore economico (assenza di concorrenti per motivi tecnici o tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale);

d) in caso di assenza di richieste ammissibili o di attività complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti e imprevedibili siano diventate necessarie per il completamento dell'incarico stesso.

Sul sito Internet della Società sono pubblicate ed aggiornate mensilmente le seguenti informazioni relative agli incarichi di collaborazione e di consulenza: la data e l'oggetto dell'atto di conferimento dell'incarico, l'entità dei compensi pattuiti.

Sul sito Internet della Società nella pagina dell'Amministrazione trasparente sono visibili in elenco gli incarichi di consulenza e collaborazione: tra questi si citano l'ordine accatastamento piste compiute ad opera di un Dottore Forestale, l'analisi geologica e indagini geofisiche eseguite presso una pista del comprensorio con indicazioni preliminari delle opere necessarie per la stabilizzazione della pista ad opera di un Geologo.

3.3 Regolamento per il reclutamento di personale dipendente: “focus” sulle assunzioni a tempo determinato

Principi generali:

Il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (“*Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica*”) all’art. 19 norma la gestione del personale. Il Consiglio di Amministrazione della Monterosa S.p.A. sulla scia di tale disposizione legislativa ha approvato in data 30.05.2018 il regolamento con cui ha definito le modalità per la gestione dei processi di reclutamento, selezione e assunzione del personale²³. Le modalità di selezione non hanno natura di concorso pubblico. Coloro che sono coinvolti nella procedura di selezione e gestione del personale sono tenuti ad osservare, oltre alle leggi esistenti in materia, anche le norme comportamentali previste dal Codice Etico nonché le modalità esposte e i criteri disciplinati nel Regolamento ovvero il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, pubblicità, economicità e celerità di espletamento delle procedure.

²³Questo paragrafo è stato scritto consultando il sito http://www.monterosaspa.com/documenti/selezione_personale_criteri/Regolamento_per_il_reclutamento_del_personale_dipendente.pdf

Modalità di reclutamento del personale stagionale

Nel caso concreto, le assunzioni del personale della Monterosa S.p.A. sono generalmente stagionali e numericamente molto superiori nella stagione invernale, proprio per sopperire alle esigenze operative connesse con l'attività sciistica (basti pensare che con le assunzioni stagionali l'organico da 80 unità ca. raggiunge le 230 unità ca.). Entro la fine del mese di settembre l'ufficio personale, sentiti i responsabili dei reparti operativi o, sulla base delle precedenti stagioni nonché delle necessità operative sopravvenute (nuovi impianti, eventuali defezioni nell'organico dei dipendenti fissi) effettua la verifica del fabbisogno organico per la stagione invernale entrante.

Piano organico

Nel piano organico devono essere esplicitate le eventuali variazioni/integrazioni dell'organico e/o delle condizioni economiche applicate, rispetto alla stagione precedente. Il piano organico per il personale stagionale occorrente, completo delle necessità di reclutamento divise per mansioni, deve essere condiviso ed approvato mediante apposizione di visto dall'Amministratore Delegato e dal Direttore Tecnico, ciascuno per l'area di propria competenza.

Instaurazione di rapporti di lavoro stagionali con titolari di diritti di precedenza

Viene applicato il principio del "diritto di precedenza" secondo quanto disposto dall'art. 24 c. 3 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 "*Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183*" nei confronti del personale stagionale che ha già prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze di Monterosa S.p.A.

La Monterosa S.p.A. procede all'instaurazione dei rapporti di lavoro con i predetti soggetti, fino a concorrenza delle posizioni disponibili in base al Piano organico. Per l'assunzione di personale stagionale ricorrente, qualora il piano organico preveda un numero inferiore a quello dei soggetti che hanno esercitato il diritto di precedenza, si avvia una selezione interna. La scelta viene effettuata per ogni qualifica e funzione avendo riguardo alle specifiche attitudini e professionalità richieste dalle posizioni lavorative da ricoprirsi, sulla base delle valutazioni dei responsabili di reparto, comunicate all'Ufficio personale in forma scritta e in data anteriore alla pubblicazione dell'avviso di selezione (cfr. pag. 35) e, a parità di giudizio, sull'anzianità di servizio. In caso di assunzione dei dipendenti graduale e scaglionata (ad esempio per scarso

innevamento o per condizioni peculiari del periodo), l'ordine di assunzione viene definito in base alle abilitazioni possedute, alle qualifiche e alle professionalità in funzione della copertura delle posizioni lavorative di cui la Società necessita. Tale ordine viene disposto anche sulla base delle valutazioni dei responsabili di reparto, comunicate in forma scritta all'Ufficio personale e, a parità di giudizio, sull'anzianità di servizio.

La determinazione e la gestione dei livelli retributivi deve avvenire nel rispetto dei Contratti Collettivi di Lavoro e degli accordi sindacali vigenti.

Nel caso in cui il Piano organico preveda un fabbisogno di lavoratori stagionali superiore al numero dei soggetti titolari di diritti di precedenza, l'ufficio personale determina le necessità di ulteriore reclutamento in numero corrispondente a tale differenza. In quest'ultimo caso si procede alla selezione secondo la modalità "A" del Regolamento qui di seguito riportata.

Modalità "A": Definizione delle modalità di ricerca e selezione del personale

Le modalità di ricerca delle candidature e di svolgimento della selezione del personale sono di volta in volta determinate dall'Amministratore Delegato, o su sua proposta, dal Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle candidature presenti nell'apposito archivio gestito dall'Ufficio personale. Detto archivio è alimentato da tutte le candidature spontanee che pervengono tramite apposita sezione del sito all'indirizzo http://www.monterosaspa.com/lavora_con_noi²⁴ o in forma cartacea sul modulo apposito disponibile presso gli Uffici della Società o per email, esclusivamente sulla casella ufficiopersonale@monterosaspa.com. Non vengono prese in considerazione candidature presentate tramite canali diversi, in forma diversa dal modulo standard ovvero attraverso un modulo non completo in tutte le sue parti, ad eccezione delle domande presentate da soggetti già in forza e delle manifestazioni di volontà di esercitare il diritto di precedenza. Alle domande di assunzione pervenute viene data conferma di avvenuta ricezione. Le candidature rimangono valide per nove mesi. Non sono considerate come candidature ammissibili quelle pervenute da soggetti già destinatari di licenziamenti disciplinari da parte della Monterosa S.p.A. o di Società collegate, inclusa FINAOSTA, nei cinque anni precedenti. L'ordine di ricezione delle domande non costituisce titolo di priorità nella selezione.

²⁴ http://www.monterosaspa.com/lavora_con_noi (ultimo accesso: febbraio 2020)

Avviso di selezione

Ogni anno si procede, di norma entro la fine del mese di ottobre, alla selezione finalizzata alla successiva assunzione per la stagione invernale di un numero di lavoratori stagionali corrispondente al fabbisogno organico residuo rispetto a quello ricoperto con soggetti titolari di diritti di precedenza.

A tal fine viene pubblicato un apposito avviso sul sito Internet della Società, di norma entro il 15 ottobre, con indicazione del fabbisogno (minimo), suddiviso per professionalità, inquadramento contrattuale e durata (quanto meno indicativa) del contratto.

Nel caso di fabbisogno di nuove risorse stagionali emerso in corso di stagione, l'Ufficio personale verifica se vi siano soggetti risultati idonei all'esito di selezioni già espletate da cui attingere secondo le modalità di selezione di tipo "A". In caso affermativo, previa approvazione dell'Amministratore delegato, l'Ufficio personale procede con l'assunzione; diversamente procede ad una nuova selezione.

Prima fase

Con riguardo agli obiettivi di economicità e di celerità della procedura di selezione del personale da assumere, quest'ultima è suddivisa in due fasi. La prima fase è realizzata dall'Ufficio personale in collaborazione con i responsabili di funzione sulla base delle caratteristiche riportate sui profili presenti nell'archivio unico delle candidature per giungere ad una "rosa" di candidati di numero se possibile almeno pari al doppio delle figure ricercate, da far accedere alla seconda fase.

Lo *screening* della prima fase avviene in base a una serie di criteri ponderati quali:

- precedenti esperienze presso l'azienda o presso aziende collegate o con professionalità similari;
- conoscenza delle lingue straniere (francese, inglese, tedesco e russo);
- saper sciare in sicurezza;
- prossimità di residenza o domicilio per reperibilità (Ayas, Brusson,

Champorcher, Gressoney-La-Trinitè e Gressoney-Saint-Jean, altri Comuni della Valle d'Ayas e della Valle del Lys, altri Comuni facenti parte dell'Unité des Communes Evançon, Mont Rose e Walser);

- esito non idoneo a selezioni nei due anni precedenti (in quest'ultimo caso vengono attribuiti dei punteggi negativi).

Tutti questi criteri vengono analizzati per ogni reparto della Società (es. Impianti, Biglietteria e uffici, Servizio battitura piste).

Sulla base dell'esito delle operazioni della prima fase, le candidature vengono ordinate a seconda del punteggio ottenuto.

Nomina della Commissione

Prima di realizzare la seconda fase, la Società procede alla nomina di apposita Commissione che ha l'obbligo di uniformarsi ai principi del Regolamento.

Per garantire l'imparzialità e la trasparenza, la Commissione è composta da almeno tre componenti con pari diritti e doveri. I membri della Commissione hanno l'obbligo di dichiarare l'inesistenza di conflitti di interesse, rapporti di parentela, ovvero altre circostanze che possano inficiare l'obiettività del giudizio sui candidati. La Commissione è composta di norma da due dipendenti dell'area amministrativa e dal Responsabile dell'Unità richiedente di altra zona (es. Responsabile impianti a fune zona Gressoney per selezioni addetti impianti a fune zona Ayas).

Seconda fase

Tutte le selezioni prevedono nella seconda fase l'effettuazione di un colloquio. L'ufficio personale provvede a convocare, con almeno due giorni di anticipo, i candidati a colloquio individuale mediante posta elettronica o telefonicamente, utilizzando i recapiti indicati nella candidatura/domanda di assunzione. In caso di irreperibilità, dopo tre chiamate telefoniche infruttuose, il candidato viene escluso. Anche la mancata presentazione del candidato comporterà la sua automatica esclusione dalla procedura di selezione. Il candidato nel colloquio viene valutato dalla Commissione da un punto di vista psico-attitudinale e da un punto di vista tecnico. In base al ruolo richiesto e alla tipologia e livello delle competenze ricercate, al colloquio possono essere affiancati altri strumenti di valutazione quali esercitazioni pratiche, test ed altro.

I possibili candidati vedranno attribuirsi un punteggio con riguardo alla formazione scolastica, alle capacità tecniche (*skills specifici*, saper sciare, conoscenza delle lingue straniere), agli aspetti attitudinali, relazionali e all'ipersensibilità, alla prossimità di residenza o domicilio per reperibilità. La Commissione annota schematicamente ogni valutazione sul modulo (*modulo di valutazione*) e al termine dei colloqui, predispone un prospetto sintetico (*risultato della selezione*) che riporta il risultato della prova e le posizioni dei candidati. I candidati risultati idonei ricevono comunicazione individuale.

L'esito della selezione rimane valido per la stagione, sino ad esaurimento delle posizioni idonee. Successivamente all'esaurimento, per far fronte ad esigenze sopravvenute in corso di stagione (ad esempio per defezioni impreviste) è facoltà della Società procedere ad un'ulteriore selezione, attingendo all'archivio unico delle candidature. La procedura si conclude alla fine di ogni stagione, termine in cui si procederà a pubblicare l'elenco delle persone assunte.

Modalità "B": Definizione delle modalità di ricerca e selezione del personale

Con la tipologia "B" che viene utilizzata per il reclutamento di personale a tempo determinato con caratteristiche specifiche e per mansioni particolari e specialistiche, l'avviso di selezione (che viene pubblicato sul sito Internet della Società per almeno 15 giorni) determinerà di volta in volta criteri tali da valorizzare le caratteristiche personali e professionali per la copertura della mansione, sia riguardo alla prima che alla seconda fase. La selezione potrà avvenire in base a titoli di studio, pubblicazioni, qualificazioni e abilitazioni professionali specifiche, prove pratiche tecniche e psico-attitudinali, colloquio attitudinale e specialistico. La Commissione, nominata per la realizzazione della seconda fase (secondo le stesse modalità della tipologia "A" di selezione), annota schematicamente ogni valutazione ed al termine predispone e sottoscrive il risultato della prova, riportando le posizioni dei candidati. L'esito della selezione rimane valido sino ad esaurimento del periodo di prova al fine di eventualmente poter sostituire il dipendente che non lo ha superato, ovvero sino a diverso termine specificato nell'avviso. A conclusione della selezione, Monterosa S.p.A procede alla pubblicazione sul sito Internet dell'avviso di conclusione della stessa e del numero di persone assunte. I candidati risultati idonei ricevono comunicazione individuale con indicazione della validità temporale dell'esito della selezione.

Sottoscrizione del contratto di assunzione e periodo di prova

Conclusa la fase di selezione, i candidati identificati ai fini dell'assunzione possono essere avviati all'accertamento da parte del medico competente della piena idoneità psicofisica, senza limitazioni, prevista dalle vigenti norme in relazione alle mansioni da svolgere. Prima dell'assunzione, i candidati devono comprovare il possesso dei pre-requisiti, compresa la posizione rispetto a condanne penali. La mancata presentazione della documentazione richiesta, l'assenza alla convocazione per gli accertamenti sanitari e per la visita medica nei tempi e nei modi previsti, vengono considerate quale rinuncia

all'assunzione e comportano l'esclusione dall'elenco degli idonei. L'accertata insussistenza dei requisiti richiesti, la comprovata inidoneità alla mansione, la mancata sottoscrizione del contratto individuale di lavoro/lettera di impegno, nei tempi e nei modi previsti o l'espressa rinuncia all'assunzione, comportano parimenti l'esclusione dall'elenco degli idonei. La Monterosa S.p.A. può non procedere all'assunzione in caso di modificazione delle condizioni che avevano determinato l'avvio della selezione (es. livello di innevamento). L'individuazione della sede di lavoro, nonché la decorrenza dell'inserimento, vengono stabilite esclusivamente dalla Società sulla base delle proprie esigenze organizzative. Nel caso in cui siano presenti tutti i requisiti richiesti l'Ufficio personale predispone il contratto individuale di lavoro, conforme allo *schema di contratto*, che viene sottoscritto in duplice copia dal legale rappresentante della Società. Una copia del contratto viene consegnata al candidato assunto; la seconda copia deve essere fatta sottoscrivere allo stesso per accettazione e successivamente inserita nella cartella personale del dipendente, contenente tutti i dati e le informazioni inerenti al rapporto di lavoro della risorsa in questione, predisposta ed archiviata dall'Ufficio personale. Prima della scadenza del periodo di prova, il Responsabile del reparto di riferimento deve esprimere l'indicazione relativa alla conferma o meno in servizio dello stesso, inviandone comunicazione scritta all'Ufficio personale.

Cenni sulle assunzioni a tempo indeterminato

Per quanto riguarda invece la ricerca e il reclutamento del personale a tempo indeterminato per la ricopertura di posti di organico vacante o copertura di nuovi ruoli e mansioni si procede previa verifica delle professionalità acquisibili all'interno dell'organico della Società con la finalità di perseguire una valorizzazione delle risorse interne con sviluppi di carriera ed opportunità professionali, rafforzare elementi di competenza e stabilità dell'organico e creare un'identificazione nella cultura aziendale. Nel caso in cui la Società non disponga di risorse interne da assumere a tempo indeterminato, si applica comunque il diritto di precedenza. Nel caso di presenza di più soggetti aventi diritto di precedenza, la selezione avviene tra essi, in base alle mansioni da svolgere, alla professionalità acquisita e all'anzianità di servizio. Le assunzioni a tempo indeterminato sono subordinate all'accertamento da parte della Commissione, della conoscenza della lingua francese, in base all'art. 5 c. 2 della L.R. 20/2016. Costituiscono titolo idoneo per il bilinguismo: tutti i titoli idonei ad accedere al comparto unico regionale, l'abilitazione all'attività di Direttore piste, *Pisteur secouriste*,

l'abilitazione conseguita in Valle d'Aosta per maestro di sci, guida alpina, aspirante guida alpina, il diploma di scuola secondaria di primo e secondo grado conseguito in Valle d'Aosta. Per le esigenze di profili a tempo indeterminato è prevista la competente approvazione del Consiglio di Amministrazione. La definizione del profilo riguarda le caratteristiche del ruolo che la persona dovrà ricoprire in termini di requisiti professionali, organizzativi, comportamentali, livelli di autonomia e responsabilità e si accompagna con il dettaglio delle certificazioni e titoli di studio previsti obbligatoriamente dalle normative vigenti nazionali e regionali per ricoprire il ruolo. Completano il profilo una serie di indicazioni personali ed elementi caratteriali "qualificanti" per il ruolo specifico quali esperienze presso Monterosa S.p.A. o in altre Società funiviarie o in settori e/o ruoli simili, titoli di studio e corsi specialistici, risultati di prestigio e referenze in ambito lavorativo, disponibilità alla mobilità e ai trasferimenti, aspettative e bisogni.

E' previsto l'avviamento di soggetti appartenenti a categorie protette ex l. 68/1999 e l'instaurazione di rapporti di lavoro con dipendenti di Società partecipate da FINAOSTA S.p.A. quale modalità alternativa per la Società di provvedere al proprio fabbisogno di personale.

3.4 Regolamento di biglietteria e il contratto di skipass

L'accesso agli impianti di risalita della Monterosa S.p.A. è consentito tenendo conto del rispetto di un regolamento²⁵, esposto al pubblico presso le biglietterie e consultabile sul sito ufficiale www.visitmonterosa.com. In questo paragrafo vengono evidenziati i punti del regolamento ritenuti a mio avviso più rilevanti e precisamente:

a) tutti i titoli di trasporto emessi non sono rimborsabili o sostituibili con un'altra tipologia di skipass (né per problemi legati a mal funzionamenti tecnici, né in caso di maltempo o di vento);

b) il cliente deve verificare, nel momento del ritiro dello skipass, la rispondenza alla sua richiesta. Non è possibile cambiare successivamente o prolungare la durata delle tessere già utilizzate;

c) tutti i biglietti, salvo i plurigiornalieri non consecutivi, sono strettamente personali e non cedibili. Ogni abuso, in particolar modo la cessione o la vendita a terzi

²⁵ <https://www.visitmonterosa.com/regolamento-di-biglietteria/> (ultimo accesso: febbraio 2020)

del proprio biglietto (titolo di trasporto) comporta il suo ritiro immediato e l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa nazionale e dalle leggi regionali (L.363/2003 "*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo*", D.P.R. 753/1980 "*Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto*", L.R. V.d.A 20/2008 "*Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose*", L.R. Piemonte 2/2009 "*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica*");

d) l'orario di esercizio degli impianti viene stabilito dalla Direzione e portato a conoscenza del pubblico mediante avvisi affissi alle biglietterie ed alle stazioni degli impianti. Il numero e il tipo di impianti giornalmente in esercizio vengono stabiliti dalla Direzione e possono subire variazioni anche senza preavviso, per esigenze tecniche, di servizio, di sicurezza o di forza maggiore. Gli impianti in funzione sono giornalmente indicati con avvisi esposti presso le biglietterie principali, sui pannelli ove presenti e sul sito ufficiale;

e) in caso di smarrimento o furto di skipass, occorre fare una distinzione:

e.1) se trattasi di biglietti stagionali o plurigiornalieri consecutivi, il cliente è tenuto ad avvertire tempestivamente i responsabili di biglietteria. Per il rilascio di un duplicato dovranno essere esibite un'autodichiarazione di smarrimento/furto (apposito modulo da richiedere alle biglietterie) e la copia del documento di consegna dell'abbonamento (rilasciato dalle casse al momento dell'acquisto) e si dovrà versare la somma di € 20,00 come rimborso per le spese di segreteria, oltre a € 5,00 per il rilascio della nuova tessera Monterosa ski in cauzione;

e.2) se trattasi di biglietti plurigiornalieri non consecutivi, mattutini, giornalieri, pomeridiani, lo sciatore dovrà acquistare un nuovo biglietto a prezzo intero facendosi indicare dal responsabile dell'impianto la biglietteria più vicina da raggiungere;

f) in caso di infortunio il soccorso sulle piste è a pagamento (€ 200,00 per ogni intervento). Per chi ha acquistato, contestualmente allo skipass, l'assicurazione *Snowcare* o *Multisport* e solo con l'intervento degli addetti al soccorso che redigeranno relativo verbale, sarà la Compagnia di Assicurazione a garantire il rimborso la cui richiesta va effettuata entro 10 giorni dall'accadimento dell'infortunio direttamente

all'Assicurazione, previa verifica del rispetto di tutte le condizioni contrattuali. Per i biglietti sprovvisti di assicurazione non sono previsti né rimborsi né convalide da parte delle Società degli impianti di risalita.

g) ai sensi dell'art. 13 del nuovo Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, questi vengono trattati a livello cartaceo ed informatico e raccolti presso la sede sociale per dare esecuzione ai servizi richiesti dai clienti. Si assicura la riservatezza delle informazioni conservate per fini di esecuzione del contratto, per finalità di sicurezza e assicurative, per valutazioni statistiche e per il controllo del corretto utilizzo dei biglietti. Nel comprensorio Monterosa ski sono presenti *webcam* che effettuano riprese statiche in lontananza (non c'è riconoscibilità) allo scopo di informare sulle condizioni meteorologiche;

h) il sistema di biglietteria e controllo accessi prevede la registrazione dei passaggi di ogni skipass a tutti i varchi degli impianti, permettendo così la "geolocalizzazione". Nell'area della biglietteria e nelle aree di imbarco e sbarco degli impianti sono presenti telecamere per la videosorveglianza.

Il regolamento di biglietteria prevede la stipula di un contratto che giuridicamente viene definito "atipico" e si concretizza nella vendita di un titolo di trasporto da parte dell'imprenditore che gestisce la stazione sciistica allo sciatore.

Il contratto di skipass (Calvo, 2017) assume i caratteri propri del contratto atipico nella misura in cui il gestore dell'impianto assume, come di regola, anche il ruolo di gestore delle piste servite dall'impianto di risalita. Questa parte della dottrina ritiene che oltre al trasporto vi sarebbero ulteriori prestazioni essenziali all'interno del contratto di skipass, come il corretto funzionamento degli impianti, il mantenere la pista in condizioni di efficienza al fine di consentire l'attività sciistica (neve sufficiente, sistema di neve artificiale, manutenzione delle piste, segnaletica) in sicurezza (dotazione di mezzi personali e materiali al fine di prestare primo soccorso), offrire divertimenti e svago, nonché consentire un comodo accesso agli impianti medesimi. La giurisprudenza della Corte di Cassazione, chiamata più volte a pronunciarsi su questioni afferenti agli impianti sciistici ritiene che il contratto di skipass sia quel negozio giuridico attraverso il quale lo sciatore accede, dietro corrispettivo, ad un complesso sciistico al fine di utilizzarlo liberamente (seppure nel rispetto di certe regole che vengono trattate successivamente) ed illimitatamente per il tempo convenzionalmente stabilito. In tal senso, il gestore dell'impianto assume anche il ruolo di gestore delle piste servite

dall'impianto di risalita (Costardi et al., 2018). Da questo ruolo deriva quindi per il gestore l'obbligo di manutenzione in sicurezza della pista e la possibilità che lo stesso sia chiamato a rispondere dei danni prodotti ai contraenti da una cattiva manutenzione della pista stessa. In questo contesto assumeranno rilevanza le norme che governano la responsabilità contrattuale per inadempimento, sempreché l'evento dannoso derivi da una violazione e non sia, invece, ascrivibile ad un evento fortuito, da ricondurre ad un fatto esterno al rapporto contrattuale.

Ad ogni modo occorre mettere in luce con chiarezza in quali limiti i gestori possano essere chiamati a rispondere e dove, invece, gli sciatori non possano invocare la responsabilità dei primi. Affinché si possa pervenire all'individuazione di un comportamento colposo in capo al gestore ai sensi dell'art. 2043 c.c.²⁶ con conseguente risarcimento del danno, è necessario che il danneggiato provi l'esistenza di condizioni di pericolo della pista che rendano esigibile (sulla base della diligenza specifica richiesta) la protezione da possibili incidenti.

A corredo del quadro normativo è d'obbligo citare la Legge (a livello nazionale) 24 dicembre 2003, n. 363 *“Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo”* nonché il decalogo dello sciatore, ovvero principi elaborati dalla Federazione Internazionale dello Sci (F.I.S.) nel lontano 1967 ma a tutt'oggi ancora validi. Le regole F.I.S. debbono essere considerate la sintesi del modello ideale di comportamento dello sciatore coscienzioso, prudente e diligente.

Le dieci regole vengono qui di seguito enunciate:

- 1) il rispetto degli altri (ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo la persona altrui o provocare danno);
- 2) la padronanza della velocità (ogni sciatore deve tenere una velocità e un comportamento adeguati alla propria capacità nonché alle condizioni generali e del tempo);
- 3) la scelta della direzione (lo sciatore a monte il quale, per la posizione dominante, ha la possibilità di scelta del percorso, deve tenere una direzione che eviti il pericolo di collisione con lo sciatore a valle);
- 4) il sorpasso (può essere effettuato con sufficiente spazio e visibilità, tanto a

²⁶ ILLECITO ex art. 2043 del Codice civile: *“Risarcimento per fatto illecito” – Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.*

monte quanto a valle, sulla destra o sulla sinistra, ma sempre ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato);

5) il comportamento da adottare in caso di attraversamenti e incroci (lo sciatore che si immette su una pista o che riparte dopo una sosta, deve assicurarsi di poterlo fare senza pericolo per sé o per gli altri; negli incroci deve dare la precedenza a chi proviene da destra);

6) la sosta sulla pista solo dove vi sia visibilità (lo sciatore deve evitare di fermarsi, se non in caso di necessità, nei passaggi obbligati o senza visibilità. La sosta deve avvenire ai bordi della pista. In caso di caduta lo sciatore deve sgomberare la pista al più presto possibile);

7) la salita e la discesa lungo una pista di sci (in caso di urgente necessità lo sciatore che risale la pista, o la discende a piedi, deve procedere soltanto ai bordi della stessa);

8) il rispetto della segnaletica sulle piste (tutti gli sciatori devono rispettare la segnaletica prevista per le piste da sci ed in particolare l'obbligo del casco per i minori di 14 anni);

9) l'assistenza in caso di incidente;

10) l'identificazione (chiunque sia coinvolto in un incidente o ne sia testimone è tenuto a dare le proprie generalità).

3.4.1 Accordo di collaborazione con i Tour Operator

Da un punto di vista commerciale la Società Monterosa ha ritenuto opportuno stipulare un accordo con alcuni Tour Operator per incentivare la vendita di skipass nei confronti dei clienti delle Agenzie di viaggio che soggiornano o frequentano anche solo per una giornata il comprensorio Monterosa Ski.

Essendo le condizioni contrattuali dell'accordo finanziario di cui si effettua la relativa disamina riservate e non divulgabili, ci si limita a passare in rassegna la tipologia, senza entrare nel dettaglio.

Gli elementi essenziali del contratto sono: le parti contraenti, i prezzi al netto delle commissioni degli skipass e la definizione della stagionalità. Gli skipass a prezzi netti prenotati non sono rimborsabili in nessun caso; anche nell'eventualità di mancato utilizzo verranno fatturati al Tour Operator. Si suggerisce di prevedere per il cliente la stipula di una polizza assicurativa in tal senso. Vengono applicate tariffe diverse a

seconda delle diverse fasce di età degli utenti (es. di età inferiore agli 8 anni, tra gli 8 e i 14 anni, tra i 14 e i 18 anni, tra i 18 e i 64 anni). Viene definito l'inizio e la data presunta del termine della stagione sciistica. Lo skipass Monterosa ski è valido su tutti gli impianti aperti ed è utilizzabile nel periodo di validità del biglietto acquistato. Gli ski pass vengono rilasciati al rappresentante del Tour Operator dietro presentazione di voucher in originale e completo di ogni dettaglio ed emessi su *KeyCard* al costo di € 5,00 a supporto. A questo proposito gli skipass non vengono consegnati se non previo pagamento in contanti delle cauzioni o presentazione della copia del bonifico effettuato. Viene allegato al contratto il documento compilato in ogni sua parte prima del ritiro degli skipass. Si richiede la definizione delle modalità di pagamento e del deposito cauzionale; il pagamento degli skipass – previa fatturazione bi/settimanale – deve essere effettuato entro 7 giorni data fattura. Nel caso di mancato pagamento nei termini di cui sopra vengono applicati gli interessi moratori previsti dal D.lgs. 231/2002²⁷.

L'accordo può prevedere il riconoscimento di un numero fissato di skipass stagionali alle guide delle varie località del comprensorio. Dal ritiro degli skipass si avrà tempo fino alle ore 13.00 del giorno successivo per eventuali modifiche ai biglietti già emessi e/o restituire i biglietti inutilizzati. Viene segnalata la possibilità di variazione delle tariffe in caso di aumenti valutari, fiscali e sociali; infine vengono effettuate precisazioni in merito alle coperture assicurative e, da ultimo, vengono inserite nel contratto data e firma dei sottoscrittori.

²⁷ DECRETO LEGISLATIVO 9 ottobre 2002, n. 231 Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali Art. 4. Termini di pagamento (*articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 192 del 2012*)(*rubrica così sostituita dall'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 161 del 2014*) 1. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

3.4.2 Contratto di affitto di ramo d'azienda

In questo capitolo si vuole esaminare un secondo caso rientrante nella tipologia contrattuale produttiva di un'entrata per la Società. L'iter procedurale in questa sede prevede la pubblicazione di un avviso di istruttoria²⁸ per l'affitto di locali ad uso commerciale (attività di bar e ristorante) di proprietà della Monterosa S.p.A. situati sulle piste di una località del comprensorio. La documentazione viene messa a disposizione degli interessati tramite il sito Internet, nella sezione dedicata "Amministrazione trasparente". Gli elementi essenziali dell'avviso di istruttoria sono rappresentati da:

- a) oggetto del bando (nel caso in esame affitto di locali ad uso commerciale per attività di bar e ristorante);
- b) durata del contratto (tre anni rinnovabile di due anni in due anni);
- c) criteri di assegnazione: applicazione del massimo rialzo sull'importo posto a base di gara;
- d) obbligazioni accessorie e facoltà dell'affittuario;
- e) individuazione dei soggetti ammessi all'istruttoria;
- f) presa visione dei locali;
- g) modalità e termine di presentazione delle candidature;
- h) informazioni complementari.

Per quanto riguarda il fabbricato, le spese di manutenzione ordinaria sono a carico dell'affittuario mentre le spese di manutenzione straordinaria sono a carico dell'ente proprietario.

Per quanto riguarda i cespiti mobiliari (mobili, arredamento e attrezzature):

- le parti possono definire che costituiscono il complesso aziendale i cespiti che risultano dall'inventario che sarà redatto in contraddittorio tra le parti stesse in vista del contratto e che le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei cespiti mobiliari, nessuno eccettuato e/o escluso tranne quanto immediatamente sotto indicato, sono a carico dell'affittuario, che è tenuto a mantenere la loro efficienza;

- i beni mobili che dovessero essere acquistati dall'affittuario durante il periodo di vigenza del contratto e immessi nell'azienda in sostituzione e/o rinnovamento di quelli di cui all'inventario di cui sopra verranno acquisiti senza corrispettivo dall'azienda e

²⁸ Osservatorio dei contratti pubblici – Regione Autonoma Valle d'Aosta (ultimo accesso: febbraio 2020 su ossccpp.regione.vda.it > WebControls > FSDownload)

saranno di competenza dell'affittuario. È facoltà dell'affittuario domandare all'Ente proprietario il consenso scritto prima di effettuare dette sostituzioni e/o rinnovamenti, al fine di diversamente disciplinarne gli aspetti economici;

- eventuali altri cespiti mobiliari che dovessero essere immessi nell'azienda per scelta dell'affittuario, in eccedenza a quelli di cui l'azienda è dotata, rimarranno di proprietà dello stesso affittuario che al termine del contratto provvederà ad asportarli. Sarà comunque facoltà del proprietario trattenerli all'interno del complesso aziendale, pagandone il giusto prezzo;

- al momento del rilascio dell'azienda la differenza tra le consistenze dei cespiti mobiliari in inventario all'inizio e al termine del contratto sarà regolata in denaro sulla base dei valori correnti al termine del contratto, ai sensi dell'articolo 2562 del Codice civile²⁹.

Alla stessa data l'affittuario dovrà altresì impegnarsi a mettere in condizioni il proprietario di esperire tutte le pratiche occorrenti affinché le licenze ed autorizzazioni relative all'esercizio dell'azienda tornino senza ritardo in capo alla stessa.

Possono partecipare all'istruttoria le persone fisiche, maggiorenni alla data di scadenza del termine di presentazione delle candidature e le persone giuridiche, in possesso delle autorizzazioni amministrative per la somministrazione di alimenti e bevande e di ulteriori requisiti come meglio specificato sul Nuovo Codice degli appalti (D.lgs. 50/2016).

Nei confronti di tali soggetti non deve essere stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale (in ipotesi di persona giuridica, si considera la posizione soggettiva del titolare, se si tratta di impresa individuale; del socio se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società).

I candidati:

- non devono aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 recante "*Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale*";

²⁹ Art. 2562 del Codice civile: affitto dell'azienda.

- non devono aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- non devono aver compiuto un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale;
- non devono aver violato gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- non hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di istruttoria;
- non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- sono in regola con le prescrizioni della Legge 12 marzo 1999, n. 68 in materia di collocamento al lavoro dei disabili;
- garantiscono l'osservanza degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
- siano iscritti alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per attività inerenti l'oggetto del contratto di affitto d'azienda;
- non si trovino in situazioni di controllo diretto o come controllante o come controllato con nessuna impresa ovvero che si trovino in situazione di controllo diretto o come controllato o come controllante con le imprese indicate nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, ma che abbiano formulato autonomamente l'offerta.

Ai concorrenti inoltre non deve essere stata applicata la sanzione interdittiva di cui al D.lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Una volta individuato il soggetto contraente, viene stipulato il contratto tra la Società Monterosa (proprietaria dei locali) e l'aggiudicatario (affittuario dei locali) definito appunto "contratto d'affitto di ramo d'azienda," nel quale vengono specificati, schematicamente, nell'ordine, i seguenti elementi:

- le premesse, gli allegati (ovvero le autorizzazioni, le planimetrie e l'inventario) che rappresentano parte integrante e sostanziale del contratto;
- l'oggetto;
- l'unità di vendita;
- la durata;
- il canone di locazione;

- le garanzie, le coperture assicurative, la cauzione;
- gli oneri accessori;
- le modalità di conduzione del ramo d'azienda;
- le disposizioni relative alle manutenzioni, le addizioni e le migliorie;
- le disposizioni inerenti gli arredamenti, le attrezzature, la pubblicità;
- le prescrizioni in merito ai dipendenti;
- le modalità di gestione del servizio e divieto del subaffitto;
- le penalità e la clausola risolutiva espressa;
- forza maggiore;
- vigilanza;
- comunicazioni,
- modificazioni;
- imposte e spese;
- controversie;
- privacy.

4. L'accordo quadro quale strumento preparatorio all'affidamento di appalti

L'articolo 54 del D.lgs. 50/2016 prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di concludere un accordo quadro³⁰ nel rispetto delle procedure disciplinate dal Codice degli appalti.

Le peculiarità di questo strumento pubblico d'acquisto, che, negli ultimi anni, è stato particolarmente utilizzato dalle amministrazioni italiane sono:

- a) durata massima di 4 anni per i settori ordinari e 8 anni per i settori speciali;
- b) flessibilità e semplificazione per le amministrazioni negli appalti caratterizzati da ripetitività;
- c) adattabilità massima per gli appalti relativi alle forniture (nel caso che si andrà ad analizzare al par. 4.1 - energia elettrica) e servizi (al par. 4.2 - assicurazioni).

Nell'accordo quadro la stazione appaltante fissa le clausole generali che regoleranno, in un certo lasso di tempo, i contratti applicativi specifici da stipulare. Gli accordi quadro possono essere:

1) conclusi con un solo operatore economico (in tali casi vi è un solo aggiudicatario, il quale eseguirà i vari ordini/contratti applicativi emessi dalla stazione appaltante ad esaurimento del plafond di gara);

2) conclusi con più operatori economici.

L'accordo quadro è uno strumento preparatorio all'affidamento di uno o più appalti, concluso tra le parti, sotto forma di accordo, mediante il quale uno o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici definiscono le clausole fondamentali relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo.

L'istituto trae le sue origini dal cosiddetto contratto normativo, vale a dire da uno strumento di natura negoziale che obbliga le parti ad inserire – nei futuri ed eventuali contratti riguardanti una determinata materia – quanto pattuito nel contratto normativo. Le parti di tale accordo definiscono in anticipo determinate clausole che si obbligano (Roppo, 2016) a “.....*inserire nei futuri contratti, se e quando saranno conclusi*” dettando dunque “*le regole che saranno vincolanti per i loro eventuali futuri rapporti, senza che ne sorgano immediatamente legami di diritto – obbligo* (Trabucchi, 2009)”.

³⁰ [http:// www.appaltiecontratti.it](http://www.appaltiecontratti.it) (“Gli accordi quadro”) di Daniele Di Francia (ultimo accesso: febbraio 2020)

Si tratta perciò di una forma di *pactum de modo contrahendi*³¹: il contratto normativo stabilisce come verranno stipulati i successivi contratti attuativi (contratti applicativi) riguardanti un servizio o una fornitura (analizzati nei successivi paragrafi) e lasciano all'individuazione operata dalla stazione appaltante la determinazione del *se*, quando e *quantum* dell'oggetto del contratto che di volta in volta il contraente-appaltatore dovrà corrispondere.

Le parti del contratto normativo decidono in anticipo le condizioni in base alle quali attueranno le future acquisizioni ovvero delineano un accordo che costituisce un "programma" per la stipulazione di successivi contratti applicativi ovvero ancora stabiliscono nell'accordo normativo le caratteristiche imprescindibili dell'oggetto dei successivi contratti applicativi.

4.1 Caso 1:

Analisi dell'accordo quadro per l'aggiudicazione della fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi in favore delle Società funiviarie valdostane

Nel testo che segue è stato esaminato il caso concreto di un accordo quadro a cui la Monterosa S.p.A. ha aderito per assicurarsi la fornitura di energia elettrica e servizi connessi.

La funzione di centrale di committenza (cfr. pag. 20) è stata esercitata dalla Società degli impianti Cervino S.p.A. con sede a Breuil-Cervinia in data 09 settembre 2019 che si è fatta promotrice di concludere un accordo quadro³² (C.I.G. 8025241E5D) con un solo operatore economico, in base all'art. 54, commi 3 e 6 del D.lgs. 50/2016 per l'aggiudicazione della fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi in favore delle Società funiviarie valdostane per un valore, IVA esclusa, di 21.435.000,00 Euro per un quantitativo stimato di circa 43,21 GWh annui, di cui € 8.565.000,00, soggetti a ribasso, per la componente energia e perdita di rete.

L'appalto è aggiudicato dalla centrale di committenza (Cervino S.p.A) che, in ottemperanza all'art. 37 del citato D.Lgs. n. 50/2016 stipula l'accordo quadro

³¹ Autorità Vigilanza Contratti Pubblici (A.V.C.P.), AG del 22 giugno 2011, n. 8 <https://www.anticorruzione.it> (ultimo accesso: febbraio 2020)

³² http://preview.cervinia.it/it/Accordo_quadro_per_la_fornitura_di_energia_elettrica (ultimo accesso: febbraio 2020)

nell'interesse e per conto proprio e nell'interesse e per conto delle principali Società degli impianti valdostane (Pila S.p.A., Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A., Courmayeur Mont Blanc Funivie S.p.A., Funivie Monte Bianco S.p.A., Monterosa S.p.A.). Si tratta di una procedura "aperta" che prevede diverse opzioni:

1) i contratti di fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi conclusi da Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A., da Cervino S.p.A., da Courmayeur Mont Blanc Funivie S.p.A., da Funivie Monte Bianco S.p.A., da Monterosa S.p.A. e da Pila S.p.A. abbiano una durata minima di 24 mesi, dalle ore 00,00 del 1/1/2020 alle ore 24 00 del 31/12/2021; tale durata è suscettibile di proroga congiunta, a discrezione delle predette Società, di ulteriori 12 mesi, dalle ore 00,00 del 1/1/2022 sino alle ore 24 00 del 31/12/2022 alle medesime condizioni;

2) la possibilità di aderire all'accordo quadro e concludere appalti di fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, nel rispetto delle condizioni generali di fornitura, degli operatori economici concessionari degli impianti funiviari siti nei comuni di Ollomont, di Rhemes Notre Dame, di Valgrisenche, di Saint-Vincent (Col de Joux), di La Magdeleine e di Valsavarenche;

3) la possibilità da parte delle Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A., Cervino S.p.A., Courmayeur Mont Blanc Funivie S.p.A., Funivie Monte Bianco S.p.A., Monterosa S.p.A. e Pila S.p.A., ed eventualmente gli operatori economici concessionari degli impianti funiviari siti nei comuni di Ollomont, di Rhemes Notre Dame, di Valgrisenche, di Saint-Vincent (Col de Joux), di La Magdeleine e di Valsavarenche (questi ultimi previo esercizio dell'opzione II di adesione all'accordo quadro) di richiedere la fornitura di energia elettrica prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili e certificata mediante titoli 'Garanzia d'Origine' ('G.O.') rilasciati dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.

Si tratta di un appalto non connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea. Gli appalti basati sull'accordo quadro sono finanziati mediante risorse proprie, il pagamento del corrispettivo è effettuato in conformità alle condizioni generali di fornitura.

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici:

a) che sono iscritti nella C.C.I.A.A. (Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura) o nell'equivalente registro professionale o commerciale, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza in caso di operatore economico di altro Stato

membro, secondo quanto previsto dall'art. 83, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, per attività inerenti all'oggetto dell'appalto;

b) che non si trovino in una delle situazioni, causa di esclusione, di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4, 5 e 12, dello stesso D. Lgs. n. 50/2016.

Per quanto riguarda la capacità economica e finanziaria viene preso in considerazione il fatturato specifico realizzato negli ultimi tre esercizi di bilancio approvati alla data di scadenza di presentazione dell'offerta, riguardante la fornitura di energia elettrica che non dovrà essere inferiore complessivamente a 45 milioni di Euro. Per la valutazione della capacità professionale e tecnica si richiede la regolare effettuazione, in uno degli ultimi tre esercizi (2016-2017-2018), di almeno un contratto di fornitura di energia elettrica ad un unico soggetto committente multisito avente almeno 100 punti di consegna e per un quantitativo complessivo di energia non inferiore a quello annuale stimato nell'appalto in oggetto che è pari a 43,21 GWh/anno. I predetti quantitativi tengono conto della specificità del mercato, in considerazione dell'ambito dimensionale nel quale il contratto dovrà essere eseguito che richiede livelli di adeguata affidabilità del fornitore.

Il concorrente dovrà fornire una dichiarazione che riporti le informazioni relative: all'oggetto del servizio, ai committenti, al numero di GWh erogati, al numero di POD interessati, al periodo di riferimento, alla durata complessiva, all'importo complessivo e relativo importo annuo.

La garanzia definitiva per la sottoscrizione del contratto in ossequio all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, è da costituirsi, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del medesimo D.Lgs., nella misura massima del 10 per cento dell'importo della Quota Energia e Perdite di rete per l'anno 2020.

E' consentita la partecipazione nelle forme del raggruppamento temporaneo e del consorzio ordinario di concorrenti, secondo le prescrizioni dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016. Salvo quanto disposto nello stesso art. 48, commi 17, 18 e 19, è vietata ogni modifica della composizione del raggruppamento temporaneo e del consorzio ordinario di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Le spese relative alla stipula dell'accordo quadro e degli appalti di fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi sono a carico dell'aggiudicatario.

In caso di raggruppamento temporaneo e di consorzio ordinario di concorrenti i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da tutti i soggetti componenti il raggruppamento temporaneo e il consorzio ordinario di concorrenti; il requisito di

capacità economica e finanziaria deve essere posseduto dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso e dal mandatario in misura maggioritaria; il requisito di capacità professionale e tecnica non è frazionabile e deve essere posseduto dal mandatario.

Nel bando di gara in esame viene inoltre specificato quanto segue:

- definizione di un Responsabile Unico del Procedimento;
- l'aggiudicatario è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto disposto dall'art. 3 della legge 13/8/2010, n. 136 e dalla determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 4 del 7/7/2011;
- non è consentito il subappalto;
- non sono ammesse offerte in aumento, parziali, indeterminate, plurime, condizionate;
- in caso di parità, si fa luogo a richiesta di miglioria d'offerta;
- il ricorso al criterio del prezzo più basso è giustificato dalle caratteristiche standardizzate dell'oggetto dell'appalto le cui condizioni sono definite dal mercato.

L'art. 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che le spese di pubblicazione degli avvisi nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana sono rimborsate all'ente aggiudicatore dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'ente aggiudicatore:

- a) valuta la congruità delle offerte a norma dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) procede all'aggiudicazione dell'accordo quadro anche in presenza di una sola offerta idonea;
- c) si riserva di sospendere, reindire o non aggiudicare l'accordo quadro motivatamente;
- d) non ritiene necessario, in considerazione dell'oggetto dell'appalto, adempiere agli obblighi di predisposizione del D.U.V.R.I.³³ e di quantificazione dei relativi costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

L'appalto non viene suddiviso in lotti per ragioni tecniche/economiche legate alla specificità del mercato di riferimento e all'esigenza di evitare aggravii gestionali/amministrativi e l'applicazione di tariffe più alte, senza possibilità di applicare tecniche di *risk management*.

³³ D.U.V.R.I. è il documento unico di valutazione dei rischi interferenti

L'accordo quadro è sottoscritto mediante scrittura privata – previo accertamento che l'aggiudicatario possieda i prescritti requisiti morali, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale e che non sussistono cause ostative in osservanza della legislazione antimafia – e le spese connesse e conseguenti alla sua sottoscrizione sono a suo carico senza diritto di rivalsa.

L'art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 prescrive la stipulazione del contratto decorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione; il suddetto termine non si applica alla stipulazione degli appalti basati sull'accordo quadro.

4.2 - Caso 2:

Analisi dell'accordo quadro per l'aggiudicazione di servizi assicurativi multirischi relativi agli impianti di risalita della Valle d'Aosta

Prima di procedere all'analisi del caso oggetto del presente paragrafo, si ritiene opportuno fare un preambolo sul concetto di "assicurazione".

L'assicurazione, (Chiné et al., 2016), è quel contratto in forza del quale l'assicuratore, verso la corresponsione di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti pattuiti, del danno prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un fatto attinente alla vita umana (art. 1882 Codice civile).

Il contratto di assicurazione, (Calvo, 2017) è, di regola, stipulato grazie all'iniziativa degli intermediari dell'impresa, i quali sollecitano la sottoscrizione del modulo enumerante le clausole predisposte. Riguardo all'area dei rapporti assicurativi l'uniformazione del regolamento negoziale per categorie omogenee di rischi rappresenta un'esigenza irrinunciabile, essendo strumentale all'inserimento del pericolo, cui va incontro il singolo aderente, entro la massa di rischi del medesimo genere assunti dalle compagnie di assicurazioni. La rappresentata razionalizzazione è sottesa al procedimento di calcolo matematico-statistico usato dagli imprenditori assicurativi per definire la probabilità di verifica del rischio, dalla quale si ricava l'unità di misura del premio, che consente di riversare su ciascun assicurato una quota proporzionale degli oneri derivanti dal sopravvenire degli eventi futuri e incerti. Il vantaggio è evidente, giacché permette all'assicurato di neutralizzare il rischio economico mediante

il sacrificio patrimoniale immediato del pagamento di una somma (premio) sensibilmente inferiore rispetto a quella necessaria per fronteggiare gli effetti negativi del danno temuto.

Il diritto delle assicurazioni soddisfa quindi un bisogno generale di ordine pubblico, essendo interesse di tutti partecipare alla “socializzazione” del rischio, ossia alla sua frantumazione tra una pluralità di persone che vanno incontro alla medesima situazione di pericolo.

Nella polizza *all risks* le parti, anziché definire in dettaglio il rischio assicurato tramite *specified risk policies*, possono concordare garanzie assicurative per tutti i rischi ricadenti su un determinato bene della vita. Quest’ultima tipologia di polizza trae origine dal bisogno di ridurre, a vantaggio dell’assicurato, l’incertezza intorno alla determinazione della copertura o della causa dell’evento riflettentesi sui criteri di riparto degli oneri probatori. L’assicurato ricava dunque un beneficio perché egli ha diritto di pretendere il pagamento dell’indennizzo allegando semplicemente l’avvenuto danneggiamento o perdita del bene garantito siccome la polizza “*covers all risks of loss*”(Calvo, 2017).

Nel testo che segue è stato esaminato il caso di un accordo quadro a cui la Monterosa S.p.A ha preso parte per la copertura dei servizi assicurativi “*multirisks*”. Sempre la Società Cervino S.p.A. (cfr. paragrafo 4.1 caso 1) in data 17 dicembre 2019 si è fatta promotrice di un accordo quadro per l’aggiudicazione di tali servizi assicurativi relativi agli impianti di risalita della Valle d’Aosta³⁴ (C.I.G. 81383857C1) con un solo operatore economico secondo le prescrizioni dell’art. 54, comma 3, del decreto legislativo D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50. Per servizi assicurativi “*multirisks*” si intende la tutela contro i danni diretti, indiretti, derivanti da attacchi informatici e contro il rischio di responsabilità civile, alle condizioni indicate nello schema di polizza.

La magnitudo del rischio complessivo e dei possibili danni impedisce la suddivisione dell’accordo quadro in lotti.

Cervino S.p.A. svolge le funzioni di centrale di committenza e stipula l’accordo quadro nell’interesse e per conto proprio e nell’interesse e per conto di: Pila S.p.A., Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A., Courmayeur Mont Blanc Funivie S.p.A., Funivie Monte Bianco S.p.A., Monterosa S.p.A.

³⁴ https://www.cervinia.it/it/accordo_quadro_per_l_aggiudicazione_di_servizi_assicurativi_multirischi (ultimo accesso: febbraio 2020)

La stipulazione degli appalti basati sull'accordo quadro è ad opera di ciascuna delle Società sopra indicate, le spese relative alla stipula dell'accordo quadro e degli appalti sono a carico dell'aggiudicatario.

Il valore massimo totale stimato per l'intera durata dell'accordo quadro, pari a 36 mesi, è di 7.425.000,00 Euro, al netto delle imposte e dell'IVA.

Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016:

- a) iscritti nella C.C.I.A.A. (Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura) o nell'equivalente registro professionale o commerciale, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza in caso di operatore economico di altro Stato membro a norma dell'art. 83, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, per l'attività di "Esercizio delle Assicurazioni";
- b) in possesso dell'autorizzazione dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni all'esercizio delle attività assicurative in Italia per i rami afferenti alle coperture assicurative oggetto della procedura secondo il dettame del D. Lgs. n. 209/2005 ("*Codice delle Assicurazioni private*");
- c) con sede in stati diversi dall'Italia alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 23, 24 e 28 del D. Lgs. n. 209/2005, mediante la produzione di documentazione equipollente, secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa nel territorio dello Stato italiano;
- d) che non versino nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e di cui all'art. 53, comma 16-ter, D. Lgs. n. 165/2001.

Sono ammessi altresì a partecipare gli operatori economici di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 che negli ultimi tre anni antecedenti la data del 17.12.2019 (data di indizione del bando in esame) hanno sottoscritto singolarmente o in coassicurazione almeno una polizza per la responsabilità civile relativa alla gestione di comprensori sciistici intesi come complesso di impianti funiviari in servizio pubblico e piste di sci con massimale (primo rischio) non inferiore a 15.000.000,00 Euro.

La garanzia provvisoria richiesta è pari a 148.500,00 Euro, sotto forma di cauzione o di fideiussione, secondo quanto disposto dall'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016; la garanzia definitiva è pari almeno al 10% dell'entità totale massima presunta degli appalti basati sull'accordo quadro, sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a norma dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. Le garanzie predette devono essere prestate in

conformità ai corrispondenti schemi di polizza tipo di cui al decreto ministeriale (D.M.) 19 gennaio 2018, n. 31.

Si tratta di un appalto basato sull'accordo quadro e pertanto finanziato mediante risorse proprie.

Il pagamento dei premi è effettuato in conformità allo schema di polizza di assicurazione multi rischi.

E' consentita la partecipazione nelle forme del raggruppamento temporaneo e del consorzio ordinario di concorrenti, in ottemperanza all'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché della coassicurazione ai sensi dell'art. 1911³⁵ del Codice civile. E' vietata ogni modifica della composizione del raggruppamento temporaneo, del consorzio ordinario di concorrenti e della coassicurazione in corso di esecuzione del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 48, commi 17, 18 e 19 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il tipo di procedura è aperta.

In caso di raggruppamento temporaneo, di consorzio ordinario di concorrenti, di G.E.I.E (Gruppo Europeo di Interesse Economico) e di coassicurazione i requisiti sopra citati devono essere posseduti da tutti i soggetti componenti. Il requisito di capacità tecnica deve essere posseduto da almeno uno di essi.

L'operatore economico partecipante singolarmente o gli operatori economici partecipanti congiuntamente devono, a pena di esclusione, fornire offerta per la copertura dei rischi oggetto del lotto per cui concorrono in misura pari al 100%.

Viene individuato il Responsabile Unico del Procedimento.

L'aggiudicatario è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari a norma dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 4 del 7 luglio 2011; non è consentito il subappalto; non sono ammesse offerte in aumento, parziali, indeterminate, plurime, condizionate; l'art. 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, prescrive che le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara, (pari a circa 6.800,00 Euro nel caso in esame) sono rimborsate all'ente aggiudicatore dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'aggiudicazione provvisoria dell'accordo quadro è disposta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto

³⁵ Art. 1911 C.C. ("Coassicurazione"). *Qualora la medesima assicurazione o l'assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra più assicuratori per quote determinate, ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori.*

qualità/prezzo nonché di determinati elementi valutativi e relativi valori ponderali. L'ente aggiudicatore si riserva il diritto di:

- a) valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- b) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti idonea in relazione all'oggetto dell'accordo quadro; procedere all'aggiudicazione dell'accordo quadro anche in presenza di una sola offerta idonea;
- c) sospendere, reindire o non aggiudicare l'accordo quadro motivatamente.

L'ente aggiudicatore non è assistito, nell'espletamento della procedura in esame, da alcun intermediario assicurativo; l'aggiudicatario ha l'obbligo, contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo quadro, di istituire l'unità operativa o di ricorrere all'opera dell'intermediario assicurativo secondo quanto previsto dalle "norme che regolano l'assicurazione in generale" contenuto nello schema di polizza assicurativa multirischi; in considerazione della natura del servizio oggetto dell'avviso, non sussistono gli obblighi di predisposizione del D.U.V.R.I.³⁶ e di quantificazione dei relativi costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

L'accordo quadro è sottoscritto mediante scrittura privata – previo accertamento che l'aggiudicatario possieda i prescritti requisiti di partecipazione e che non sussistono cause ostative ai sensi della legislazione antimafia – e le spese connesse e conseguenti alla sua sottoscrizione sono a suo carico senza diritto di rivalsa.

Ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 l'accordo quadro è stipulato entro 60 giorni da quando l'aggiudicazione definitiva è diventata efficace.

³⁶ D.U.V.R.I. è il documento unico di valutazione dei rischi interferenti.

5. Contratto per la costituzione di servitù

Le servitù, (Chiné et al. 2016), secondo la definizione data dal Codice civile all'articolo 1027, che ricalca l'impostazione tradizionale di origine romanistica, costituiscono un "peso" imposto a un fondo, cosiddetto servente, per l'utilità di un altro fondo, cosiddetto "dominante", in virtù di un titolo negoziale, giudiziale o amministrativo. La servitù è un diritto reale di godimento che spetta ad un soggetto in quanto proprietario di un fondo e che consiste nel diritto di poter realizzare un'attività tramite il fondo servente, o di proibire alcunché al proprietario di quel fondo, il quale subisce pertanto una compressione delle sue facoltà di godimento.

L'ufficio tecnico della Società Monterosa è il reparto competente alla stipula di due diverse tipologie di contratti che riguardano, nel caso specifico, la servitù di impianto e di pista che verranno esaminati nei paragrafi successivi. Grazie ad un sistema cartografico on line implementato, l'ufficio è in grado di ottenere in maniera semplice e immediata tutti i dati dei proprietari dei terreni su cui sono stati stabiliti gli impianti funiviari e le relative piste. La normativa di riferimento è la Legge Regionale della Valle d'Aosta 18 aprile 2008, n. 20 recante l'oggetto "*Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose*".

5.1 Servitù di impianto tra la Società degli impianti e il privato³⁷

Nel presente paragrafo si sottopone a disamina il contratto stipulato tra la Società che gestisce gli impianti di risalita, la Monterosa S.p.A, e i proprietari dei terreni (fondo servente). La concessione, ai sensi della L.R. 20/2008, costituisce ad ogni effetto dichiarazione di pubblica utilità per la costruzione e l'esercizio delle linee funiviarie e delle relative opere complementari e rappresenta il presupposto per l'imposizione del vincolo preordinato all'asservimento coattivo delle servitù connesse alla gestione di tali aree, previo pagamento della relativa indennità.

Il capo II della citata L.R. 20/2008 ("*Concessione di linee funiviarie*"), all'art. 5 ("*Concessione per la costruzione e l'esercizio*") così recita:

³⁷ Propria rielaborazione su documentazione fornita dagli uffici amministrativi Monterosa S.p.A

1. *La costruzione e l'esercizio di linee funiviarie, destinate al trasporto in servizio pubblico di persone ovvero di persone, di cose e animali, sono subordinati a concessione rilasciata con deliberazione della Giunta Regionale.*

2. *La concessione sostituisce ogni altro provvedimento autorizzatorio di competenza regionale ai fini della realizzazione della linea funiviaria e delle relative opere complementari, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli da 23 a 27 relativi all'espropriazione per pubblica utilità e all'autorizzazione all'inizio dei lavori di costruzione dell'impianto. Per opere complementari si intendono le opere utili o necessarie alla completa e funzionale realizzazione e fruizione della linea.*

Con L.R. Valle d'Aosta 30 luglio 2019, n. 13 (*"Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni"*) è stato disposto che il richiedente la concessione comunichi a tutti i proprietari dei terreni interessati l'avvio del procedimento per la concessione della linea, per la dichiarazione di pubblica utilità della linea e delle eventuali opere accessorie e per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, trasmettendo la documentazione attestante l'avvenuta comunicazione alla struttura competente.

Passando alla disamina del contratto di servitù di impianto (quest'ultima tipologia giuridica utilizzata recentemente dalla Monterosa per la realizzazione del progetto di rifacimento della nuova telecabina Champoluc-Crest e delle opere connesse nell'estate del 2018) vengono definiti:

- a) i proprietari dei terreni;
- b) l'individuazione dei terreni per ognuno dei quali viene specificato il Foglio e il Mappale all'interno del Nuovo Catasto Terreni del Comune su cui insiste il terreno denominato "Fondo Servente".

L'Impianto passa all'interno del Fondo Servente interessando l'area meglio individuata nella planimetria che deve essere allegata al contratto, comprensiva delle fasce di rispetto necessarie per l'approntamento delle opere accessorie ("Area").

La Legge Regionale 18 aprile 2008 n. 20 prevede che il rapporto tra il gestore delle piste e i proprietari dei terreni interessati dal passaggio degli impianti sia regolato mediante la costituzione dei necessari diritti reali, che può avvenire in modo volontario tramite un accordo privatistico tra le Parti con la quantificazione della relativa indennità, oppure in modo coattivo tramite espropriazione forzata.

Le Parti successivamente convengono che il Proprietario costituisca la servitù di impianto in base agli articoli 23 e seguenti della Legge Regionale 18 aprile 2008 n. 20 a

favore dell'Impianto e del Gestore ("Servitù di Impianto"). Con la Servitù di Impianto sono costituiti i seguenti diritti in capo al Gestore:

- a) servitù sulle aree su cui insistono i sostegni dell'Impianto;
- b) servitù aerea, consistente nel diritto di tendere e mantenere funi, anche mediante appoggi e sostegni infissi nel terreno e nel diritto di transito aereo con veicoli su fune;
- c) diritto di accesso in qualsiasi punto della linea e delle stazioni per il personale addetto alla manutenzione ordinaria e straordinaria e conseguente diritto di modificare la linea nel caso in cui ciò si renda necessario per effetto delle operazioni di manutenzione, nonché per il personale addetto alla sorveglianza e al soccorso in linea;
- d) obbligo imposto al Proprietario di consentire l'adattamento del profilo e più in generale del terreno necessario al tracciato e di non frapporre ostacoli comunque costituiti, entro i limiti di sicurezza stabiliti dalla normativa tecnica applicabile, per la costruzione e l'esercizio dell'Impianto;
- e) servitù di transito sull'Area di sciatori al traino di sciovie;
- f) servitù di elettrodotto, interrato e/o aereo, di acquedotto e di fognatura, consistenti nel diritto di realizzare il razionale allacciamento dell'Impianto e delle sue pertinenze alla più vicina linea di distribuzione di energia elettrica e al più vicino acquedotto o rete fognaria, nonché il diritto di collegare le stazioni e i sostegni dell'Impianto mediante linee elettriche e di segnalazione;
- g) servitù di passo a piedi e con veicoli per consentire il raccordo con il più vicino impianto a fune;
- h) diritto di apporre l'opportuna segnaletica e ogni altro apprestamento di sicurezza (quali recinzioni, paramassi, paravalanghe);
- i) diritto di eseguire interventi di disboscamento, di taglio degli alberi, dei rami e del manto erboso e relativi interventi di reinerbimento.

La Servitù di Impianto è costituita per un periodo di tempo superiore di 18 (diciotto) mesi alla durata della Concessione in capo al Gestore, comprensiva di eventuali rinnovi. A seguito dell'estinzione della Servitù di Impianto, l'Area sarà riconsegnata al Proprietario con le sole modificazioni dovute all'uso convenuto. Per la costituzione della Servitù di Impianto, il Gestore riconosce al Proprietario un'indennità determinata come segue: una quota a titolo di indennità *una tantum* versata all'atto della sottoscrizione del contratto in esame, per cui il Proprietario rilascia apposita quietanza di pagamento; un

eventuale importo annuale che sarà riconosciuto al Proprietario nel caso in cui Monterosa S.p.A. eserciti durante il corso della Servitù di Impianto uno o più dei diritti connessi con la servitù stessa (come sopra indicato) e dall'esercizio di tale diritto derivi un danno all'utilizzo del Fondo Servente; in tal caso l'indennizzo sarà rapportato al danno effettivo e condizionato alla situazione reale dell'area, nonché alle eventuali migliorie eventualmente beneficate dal fondo.

Per tutta la durata della Servitù d'Impianto il Gestore avrà la facoltà di realizzare sull'Area, a propria cura e spese, le opere necessarie al miglior utilizzo dell'Impianto e di curarne la manutenzione, salvo l'obbligo di ripristino dell'Area all'estinzione della servitù. Monterosa S.p.A. garantisce, per tutta la durata del contratto, di tenere manlevato e indenne il Proprietario da ogni richiesta di indennizzo e/o risarcimento che dovesse essergli eventualmente rivolta da qualsiasi terzo quale proprietario dei terreni, purché in conseguenza di eventi dannosi imputabili a Monterosa S.p.A.; le Parti riconoscono che la manleva non opererà qualora gli eventi dannosi siano conseguenza di comportamenti imputabili al Proprietario stesso. Il Proprietario si impegna a non costituire alcun impedimento che possa in qualsiasi modo limitare o rendere più oneroso l'esercizio delle facoltà e dei diritti per cui la Servitù di Impianto è costituita. La Servitù di Impianto sull'Area è costituita a carico del Fondo Servente per l'utilità dell'Impianto in favore del Gestore e si trasferisce insieme alla proprietà del Fondo Servente. Se la titolarità del Fondo Servente venga ceduta in tutto o in parte, il Proprietario si impegna a rendere edotto l'acquirente dell'esistenza della Servitù di Impianto. Ogni controversia che dovesse sorgere tra le Parti in relazione all'esecuzione e all'interpretazione del contratto in esame sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del Foro di Aosta. Per quanto non espressamente disciplinato dalla descritta tipologia contrattuale, le Parti fanno espresso rinvio alle norme del Codice civile e alle leggi regionali applicabili in materia.

5.2 Servitù di pista tra la Società degli impianti e il privato³⁸

Nel testo che segue viene descritto il modello del contratto per la costituzione di servitù di pista, che vede coinvolti la Società degli impianti (“gestore”) e il privato (“proprietario”). Monterosa S.p.A. gestisce le piste di discesa del comprensorio del Monterosa Ski, situate nel territorio valdostano.

³⁸ Propria rielaborazione su documentazione fornita dagli uffici amministrativi Monterosa S.p.A

Prima di procedere all'analisi della tipologia contrattuale è doveroso un richiamo alle norme che disciplinano la classificazione delle piste di discesa.

A norma dell'art. 6 della L.R. 17 marzo 1992, n. 9 (*"Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci"*) così come modificato dalla L.R. 30 luglio 2019, n. 13 (Capo IV *"Disposizioni in materia di trasporti"*), la domanda di classificazione delle piste contiene la dichiarazione attestante la disponibilità delle aree interessate ovvero la richiesta di avvio del procedimento per la costituzione coattiva della servitù di pista. Il soggetto richiedente la classificazione della pista comunica a tutti i proprietari delle aree indicate nella relativa domanda l'avvio del procedimento, la dichiarazione di pubblica utilità, le eventuali opere accessorie e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, trasmettendo la documentazione attestante l'avvenuta comunicazione alla struttura regionale competente in materia di piste di sci ovvero l'Assessorato ai trasporti. Quest'ultimo, verificata la regolarità formale della domanda, provvede, entro sessanta giorni, all'inoltro della stessa alla Commissione tecnico-consultiva per le piste, quale organo tecnico dell'Amministrazione regionale in materia di piste di sci, per il prescritto parere. Una volta acquisito il parere l'Assessore competente provvede, entro trenta giorni, con proprio decreto, alla classificazione della pista. Il decreto localizza l'area sciabile attrezzata ed equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (*"Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo"*) e costituisce il presupposto per l'applicazione delle procedure di asservimento dell'area sciabile, secondo le modalità di cui alla L.R. 2 luglio 2004, n. 11 (*"Disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità in Valle d'Aosta. Modificazioni delle L.R. 11 novembre 1974 n. 44 e 6 aprile 1998, n. 11"*).

La servitù di Pista viene formalizzata con contratto stipulato tra il Gestore e il proprietario del/i fondo/i per ognuno dei quali viene specificato il Foglio e il Mappale denominato "Fondo Servente", all'interno del Nuovo Catasto Terreni comunale.

La Pista passa all'interno del Fondo Servente interessando l'area meglio individuata nella planimetria che deve essere allegata al contratto, comprensiva delle fasce di rispetto necessarie per l'approntamento delle opere accessorie e di preparazione e sistemazione ("Area").

La Servitù di Pista, a norma dell'art. 3 ter della L.R. 9/1992, conferisce al Gestore le seguenti facoltà:

- a) di disporre liberamente dell'Area per il passaggio degli sciatori e per la

manutenzione del manto nevoso durante il normale periodo di innevamento;

b) di apporre l'opportuna segnaletica e ogni altro apprestamento di sicurezza;

c) di eseguire ogni attività comunque connessa alla produzione della neve programmata, alla sua movimentazione e alla preparazione e battitura della Pista;

d) di costruire e mantenere, per la durata della servitù, le opere funzionali alla pista e agli impianti di innevamento;

e) di eseguire interventi di disboscamento, di taglio degli alberi, dei rami e del manto erboso e relativi interventi di reinerbimento;

f) di eseguire opere di sbancamento, di livellamento, di riporto o, comunque, di modifica del profilo del terreno, di sostegno e di drenaggio, nonché eseguire e mantenere le canalizzazioni per la raccolta delle acque superficiali;

g) di posare nel sottosuolo tubi e cavi per l'allacciamento degli impianti di innevamento e delle loro pertinenze alla rete idrica ed elettrica;

h) di accedere all'Area, durante ogni periodo dell'anno, per realizzare, mantenere in efficienza e custodire impianti e sistemi per la produzione di neve programmata, nonché tutti gli impianti direttamente o indirettamente connessi all'esercizio della Pista;

i) di inibire qualsiasi attività comunque pregiudizievole al regolare esercizio della Pista, anche durante i lavori di manutenzione, preparazione e riassetto della stessa;

l) di eseguire ogni altro intervento strettamente funzionale al buon utilizzo della Pista.

La Servitù è costituita per un periodo pari alla durata della classificazione della Pista ed ha validità per il periodo invernale come stabilito di anno in anno con provvedimento del Gestore, fermo restando il diritto dello stesso di accedere all'Area, anche al di fuori del periodo invernale, qualora sia necessario per l'esecuzione di interventi di manutenzione, preparazione e sistemazione della Pista e/o delle opere accessorie e di curarne il ripristino all'estinzione della servitù.

A seguito di detta estinzione, l'Area sarà riconsegnata al Proprietario con le sole modificazioni dovute all'uso convenuto.

Per la costituzione della Servitù di Pista, il Gestore riconosce al Proprietario un'indennità determinata come segue: una quota a titolo di indennità *una tantum* versata all'atto della sottoscrizione del contratto esaminato, per cui il Proprietario rilascia apposita quietanza di pagamento e un eventuale importo annuale che sarà riconosciuto al Proprietario nel caso in cui Monterosa S.p.A. eserciti durante il corso della Servitù di Pista uno o più dei diritti connessi con la servitù stessa e dall'esercizio di tale diritto

derivi un danno all'utilizzo del Fondo Servente; in tal caso l'indennizzo sarà rapportato al danno effettivo e condizionato alla situazione reale dell'area, nonché alle eventuali miglorie eventualmente beneficate dal fondo.

Monterosa S.p.A. garantisce, per tutta la durata del contratto, di tenere manlevato e indenne il Proprietario da ogni richiesta di indennizzo e/o risarcimento che dovesse essergli eventualmente rivolta da qualsiasi terzo; le Parti riconoscono che la manleva non opererà qualora gli eventi dannosi siano conseguenza di comportamenti imputabili al Proprietario stesso.

Il Proprietario si impegna a non costituire alcun impedimento che possa in qualsiasi modo limitare o rendere più oneroso l'esercizio delle facoltà e dei diritti per cui la Servitù di Pista è costituita. La Servitù di Pista sull'Area è costituita a carico del Fondo Servente per l'utilità della Pista in favore del Gestore e si trasferisce insieme alla proprietà del Fondo Servente. Nel caso in cui venga ceduta, in tutto o in parte, la titolarità del Fondo Servente, il proprietario si impegna a rendere edotto l'acquirente dell'esistenza della Servitù di Pista. Ogni controversia che dovesse sorgere tra le Parti in relazione all'esecuzione e all'interpretazione del contratto sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del Foro di Aosta. Per quanto non espressamente disciplinato dal contratto, le Parti fanno espresso rinvio alle norme del Codice civile e alle leggi regionali applicabili in materia. Vengono allegate al contratto le Planimetrie e i conteggi occupazione di pista/innevamento.

6. Servizio di sicurezza e soccorso sulle piste: Centri traumatologici e procedure di emergenza

La sicurezza delle piste³⁹ è assicurata, in ogni stazione, da un servizio di soccorso costituito da persone qualificate e opportunamente formate.

La Valle d'Aosta è la sola Regione italiana ad aver istituito con legge, a partire dall'anno 1997, una specifica figura professionale addetta al recupero e al primo intervento di soccorso degli infortunati sulle piste di sci.

Più precisamente, con la Legge Regionale 15 gennaio 1997, n. 2 (*“Disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della Regione”*) si è voluto garantire un servizio di soccorso qualificato, di pronto intervento e al contempo si è voluto assicurare, mediante la figura del direttore delle piste (figura professionale necessaria ai sensi dell'art. 8, comma 1 lettera d) della L.R. 9/1992) e degli addetti al servizio di soccorso, denominati *pisteurs-secouristes*, un'adeguata organizzazione operativa sulle piste di sci della Regione.

E' fatto pertanto obbligo al Gestore delle piste di impiegare, per il servizio di soccorso, personale in possesso delle abilitazioni professionali previste dalla citata legge.

Per entrambe i profili l'esercizio dell'attività è infatti subordinato al possesso della relativa abilitazione professionale, alla quale si perviene mediante la frequenza di specifici corsi di formazione ed il superamento dei relativi esami indetti dall'Amministrazione regionale e all'iscrizione in un apposito elenco regionale.

Al Direttore di pista sono demandati i seguenti compiti:

- coordinare le operazioni di battitura e preparazione delle piste;
- coordinare il servizio di soccorso sulle piste;
- segnalare tempestivamente al Gestore l'esistenza di situazioni di potenziale pericolosità della pista, con particolare riferimento al pericolo di distacco di valanghe.

Al Direttore di pista possono essere eventualmente delegati, dal Gestore, i seguenti obblighi:

- garantire l'agibilità e manutenzione della pista, in relazione alle idonee condizioni metereologiche e di innevamento;
- provvedere alla sistemazione della segnaletica;

³⁹ <http://www.skilife.ski/associazione-valdostana-impianti-a-fune/la-gestione-dei-comprensori/servizio-di-soccorso-e-di-messa-in-sicurezza-delle-piste/> (ultimo accesso: febbraio 2020)

- assumere la responsabilità organizzativa e gestionale del servizio di soccorso sulle piste;
- provvedere alla chiusura della pista, in caso di pericolo di valanghe e qualora la pista presenti cattive condizioni di agibilità, ovvero situazioni di pericolo atipico.

I principali compiti dei *pisteurs-secouristes* sono i seguenti:

- il recupero e il primo intervento di soccorso agli infortunati sulle piste di sci;
- l'apertura e la chiusura delle piste di sci;
- la posa e la manutenzione della palinatura, della segnaletica e dei sistemi di protezione (reti e materassi) lungo i tracciati;
- l'informazione alla clientela.

Nel caso specifico della Società Monterosa l'attività di gestione del Soccorso e di direzione piste viene affidata, ai sensi del Regolamento di cui al paragrafo 3.2 del presente elaborato, con conferimento di incarico (affidamento diretto di durata biennale) a due distinte figure professionali, operanti rispettivamente nel territorio comunale di Ayas e di Gressoney-La-Trinitè.

Per quanto riguarda i *pisteurs-secouristes* la Monterosa S.p.A. si avvale di personale proprio, assunto a seguito di superamento di apposito esame di abilitazione e costantemente sottoposto a corsi di aggiornamento; non viene quindi affidato esternamente il servizio.

Centri traumatologici

Merita di essere menzionato il servizio posto in essere dall'Azienda Unità Sanitaria Locale Valle d'Aosta di istituzione dei centri traumatologici territoriali⁴⁰ che nascono in risposta all'obiettivo di programmazione sanitaria regionale, prevedendo il consolidamento e lo sviluppo delle funzioni sanitarie maggiormente interessate dai flussi turistici stagionali correlati ai principali comprensori sciistici e alpinistici regionali. Nel comprensorio del Monterosa ski si ricordano i Centri ubicati nei Comuni di Gressoney-la-Trinité e di Ayas-Champoluc. L'attività in essi svolta assume la funzione di primo filtro territoriale per il tempestivo trattamento in loco di eventi traumatici e consiste in prestazioni di primo intervento specialistico per patologie da

⁴⁰ Centri traumatologici (fonte: <http://www.ausl.vda.it> – ultimo accesso: febbraio 2020)

trauma, segnatamente dell'apparato muscolo-scheletrico, che non richiedano, a giudizio del medico, il ricovero immediato in strutture ospedaliere.

Le prestazioni erogate presso i centri traumatologici si configurano come servizi ulteriori ed aggiuntivi rispetto ai livelli essenziali di assistenza che il Servizio Sanitario Regionale eroga sul territorio e pertanto sono interamente a carico dell'utente così come stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 3467 del 17/11/2006, ferma restando la possibilità da parte degli utenti di avvalersi di idonea forma di copertura assicurativa, che peraltro viene suggerita al momento dell'acquisto dello skipass, nel caso in esame, dalle biglietterie del comprensorio sciistico Monterosa ski, così come già contemplato nel paragrafo di questo lavoro (“3.4 *Regolamento di biglietteria e il contratto di skipass*”). Per quanto riguarda invece l'utilizzo dei locali da parte dell'A.U.S.L. dove è ubicato il centro traumatologico di Champoluc, il rapporto viene formalizzato attraverso la stipula di un contratto di comodato con il Comune di Ayas.

Procedure di emergenza

La Monterosa S.p.A ha incaricato la Ditta Italambiente di Torino⁴¹ della consulenza tecnica in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (affidamento diretto - secondo il disposto del Codice degli appalti D.lgs. 50/2016 – in quanto si tratta di importo inferiore a 40.000 Euro). All'interno di una Società di gestione di impianti a fune si possono presentare diverse tipologie di emergenza, alcune delle quali proprio durante il periodo di servizio pubblico degli impianti (emergenza sanitaria, emergenza incendi, valanghe); è necessario pertanto che vi siano un'adeguata organizzazione e un efficace coordinamento per la gestione di tali emergenze. Tale servizio si occupa di:

- fornire rapida ed efficace assistenza sanitaria primaria al pubblico, al personale di servizio e ad eventuali appaltatori presenti sul territorio;
- creare una rete di soccorso con diverse figure e competenze per fornire risposte differenziate e via via più specializzate, dal soccorso di base a quello avanzato e della relativa presenza sul territorio del soccorso pubblico e/o enti convenzionati;
- interfacciarsi al meglio col sistema di emergenza territoriale 112, in modo da utilizzare le risorse disponibili, senza abusarne con chiamate ingiustificate.

⁴¹Archivio uffici amministrativi Monterosa S.p.A

È importante sottolineare come vi debbano essere due figure distinte, una per gestire il soccorso degli utenti nel periodo di apertura degli impianti e un'altra prevista all'interno del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (*“Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro”*) per la gestione del soccorso del personale dipendente della Monterosa S.p.A. Come già descritto all'inizio di questo capitolo, per la prima categoria di persone esistono risorse che sono state adeguatamente formate per la gestione del soccorso in pista, possiedono tutte le adeguate attrezzature per potersi facilmente spostare e raggiungere tutte le aree del comprensorio.

Nel periodo fuori esercizio, per il personale dipendente, la sola legislazione applicabile è il D.lgs. 81/08 che prevede la nomina da parte del Datore di Lavoro di un numero adeguato di addetti al primo soccorso aventi le caratteristiche e la formazione prevista dal Decreto Ministeriale del 15 luglio 2003, n. 388 (*“Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale”*).

Qualora avvenisse un'emergenza sanitaria, i lavoratori si avvalgono del supporto degli addetti al primo soccorso, il cui elenco è disponibile all'interno delle garitte, con un recapito telefonico.

Il D.lgs. 81/2008 dà indicazioni precise sui corsi di informazione e formazione a cui devono essere sottoposti gli addetti che si occupano del primo soccorso e dei relativi presidi sanitari da mettere a disposizione.

La Società garantisce la presenza della seguente attrezzatura:

- a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata. Il contenuto della stessa deve essere conforme al D.M. 388/03, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, e della quale siano costantemente assicurati, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;
- b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale.

Qualora avvenisse un'emergenza incendio, i lavoratori si avvalgono del supporto degli addetti alla gestione dell'emergenza (trattasi di dipendenti della Monterosa S.p.A).

All'interno di ciascun luogo di lavoro è presente un estintore, a polvere o a CO₂, in base al tipo di luogo. Per i luoghi di lavoro occupati da più di 10 lavoratori (nello specifico,

la palazzina uffici di Route Ramey 69, a Champoluc) è stato previsto un apposito Piano di Emergenza.

Viene trattata inoltre la gestione dell'emergenza conseguente al caso in cui una valanga interessasse: • una pista da sci; • un impianto di risalita, con relative strutture accessorie (imbarchi, biglietterie...); • una struttura o un'area di competenza della Società esercente frequentata dai lavoratori (es: stazione di pompaggio dell'impianto di innevamento), aperta al pubblico o comunque facilmente accessibile alla clientela (es: piazzali di parcheggio, aree antistanti i rifugi). In tal caso l'evento si configura come una vera e propria emergenza sui luoghi di lavoro. Qualora presso la Società non sia previsto il Direttore delle operazioni, la gestione di tale emergenza è temporaneamente di competenza del responsabile del settore interessato (Capo servizio impianti, Responsabile piste) o il preposto più vicino per posizione, il quale farà intervenire nel minor tempo possibile persone con riconosciuta e dimostrata esperienza nel settore nivologico e valanghivo (con particolare riguardo alla gestione dell'emergenza e del soccorso). Nel frattempo procederà nell'adottare provvedimenti di urgenza prestando particolare attenzione a non esporre i presenti a situazioni di rischio non giustificate da un'effettiva causa di forza maggiore. Dovrà inoltre essere predisposta la zona di atterraggio dell'elicottero e di sbarco del materiale.

Nel momento in cui giunge sul luogo una persona di comprovata esperienza di soccorso in valanga, il ruolo del coordinatore deve venire immediatamente affidato a questi che deciderà autonomamente sul personale da impiegare.

Qualora previsto nell'ambito dell'organizzazione aziendale, il responsabile coordinatore delle manovre di soccorso è invece il Direttore delle Operazioni, figura che ha conseguito la specifica abilitazione a seguito della frequenza e dell'esame finale del modulo 2C dei corsi AINEVA (Associazione Interregionale Neve e Valanghe), che sarà coadiuvato dal personale che normalmente opera sulle strutture interessate dall'evento (caposervizio, macchinista, responsabile piste). Egli, sulla base dell'entità e della gravità dell'evento, nonché delle proprie valutazioni circa la possibilità che lo stesso abbia effettivamente coinvolto persone, ha il compito di far intervenire le organizzazioni di soccorso convenzionate o competenti per zona ed ogni altra persona ed attrezzatura che ritenesse necessaria. Si omette la descrizione della procedura di soccorso in quanto estremamente complessa e non univoca nelle sue indicazioni, poiché dipende da numerose condizioni locali e del momento, che solo chi ha seguito un completo iter formativo in materia può conoscere.

Conclusioni

Con il presente elaborato mi sono posta l'obiettivo di esaminare gli aspetti normativi e contrattuali che caratterizzano l'attività imprenditoriale della Società Monterosa S.p.A. L'analisi, come indicato nell'introduzione, pur non avendo la pretesa di essere esaustiva, ha comunque toccato tutti i complessi aspetti che la gestione di un comprensorio così ampio comporta. A differenza degli altri comprensori che non presentano problemi logistici in quanto situati in un'unica vallata, il Monterosa Ski è un'area che interessa cinque Comuni, dislocati su tre diverse vallate, con i quali il Consiglio di Amministrazione societario deve continuamente confrontarsi e accordarsi. Ripercorrendo i capitoli di tale ricerca è emerso che con l'emanazione dei regolamenti è stato uniformato con successo il *modus operandi* nella gestione delle attività delle singole stazioni sciistiche, mentre in passato prevaleva una visione più individualista. Avendo esaminato il contratto di skipass nel mio lavoro di ricerca, ritengo opportuno menzionare l'iniziativa⁴² a cui Monterosa ski ha aderito, nel dicembre 2019, riguardante la possibilità data agli sciatori che raggiungono la Valle d'Aosta tramite mezzo proprio in autostrada, di acquistare l'abbonamento agli impianti con il servizio Telepass Pay. L'obiettivo è di promuovere e rendere sempre più facile l'accesso ai comprensori sciistici valdostani, grazie a un accordo tra le maggiori società valdostane di gestione degli impianti sciistici e Telepass. L'acquisto dello skipass e l'accesso alle piste da sci valdostane diventano così più veloci e intuitivi attraverso *l'App Telepass Pay*. Ritengo che l'uso generalizzato dell'accordo quadro sia stato di enorme vantaggio economico per quanto riguarda le acquisizioni di servizi e forniture, a cui si è ricorso anche per il reperimento del gasolio da autotrazione e dei mezzi battipista, oltre che di minor aggravio per l'attività lavorativa degli uffici amministrativi dei singoli gestori (in quanto le Società a rotazione si assumono l'onere di reindire l'accordo quadro a scadenza per conto di tutte le stazioni aderenti). Per quanto riguarda il mercato di approvvigionamento del "mezzo di trasporto vero e proprio" quale ad esempio la fornitura di una telecabina, la procedura che viene utilizzata non segue il "criterio della rotazione" nella scelta dei fornitori, in quanto trattasi di un settore talmente particolare che vede la presenza, in Italia, di un numero limitato di aziende *leader* in tale ambito.

⁴² Propria elaborazione su fonte: <https://www.telepass.com/it/investors-and-relators/news/skipass-telepass-pay-valle-d-aosta>

Particolari criticità sono state riscontrate riguardo la costituzione di servitù di impianto e di pista in quanto è stata rilevata un'estrema frammentazione nella proprietà dei terreni su cui insistono le piste e gli impianti, a differenza di altre località della Valle d'Aosta dove il problema non sorge trattandosi di terreni di proprietà comunale o di unicità di proprietà. Per quanto riguarda il servizio di sicurezza e di soccorso sulle piste, ritengo che la relativa organizzazione sia di particolare efficienza e di fondamentale importanza. Viene menzionato il ripristino di un'ambulanza privata di proprietà della Monterosa S.p.A per il trasporto degli sciatori infortunati (che non presentino traumi da ritenere opportuno il ricovero presso la struttura ospedaliera di Aosta) dalla partenza degli impianti al Centro traumatologico di Champoluc, senza aggravio sul servizio di soccorso sanitario locale, tramite chiamata al numero unico 112.

Avendo l'esigenza di amministrare uffici, magazzini ed impianti del comprensorio molto distanti tra loro, con il sistema "procedura web"⁴³ la Società ha messo in *cloud* tutta la gestione di mezzi e persone, con forte risparmio di tempi e costi. Questa nuova procedura ha permesso inoltre di ottimizzare i servizi più classici, come ad esempio la gestione degli ordini, la struttura collegata al sistema di biglietteria gestita da Pila S.p.A. che consente di recuperare a posteriori tutti i dati delle vendite (passaggi, primi ingressi, incassi) e permette la redazione di un *file* di reportistica dettagliato.

Particolare degno di nota è l'intenzione della Società di procedere a una registrazione dei passaggi nelle singole piste in quanto attualmente i passaggi vengono registrati solo ai "tornelli" dell'impianto. Con tale registrazione, i cui obiettivi sono la sicurezza e il benessere sulle piste, si rileverebbero le aree a maggior rischio di incidenti che potrebbero essere quindi inibite al passaggio e si potrebbe fornire una "statistica" sull'opportunità (anche economica) di favorire o non favorire l'apertura di una certa pista.

Purtroppo viviamo in una società "dalla denuncia facile" e quindi ogni minima controversia con un cliente è fonte di preoccupazione per l'imprenditore della stazione sciistica, ed è per questa ragione che ci si avvale della consulenza di avvocati specializzati.

Ricordo infine che particolare attenzione viene rivolta dalla Società nei confronti dell'attuale situazione climatica, che potrebbe comportare serie conseguenze sulle attività contrattuali discusse nell'elaborato.

⁴³ Fonte: www.smau.it/milano18/success_stories/il-comprensorio-sciistico-monterosa-e-connesso-gestione-automatica-dei-magazzini-degli-skipass-e-dei-soccorsi

Fonti bibliografiche e Sitografia

- Calvo R. (2017), *“Diritto civile - Volume III – tomo II – Gli altri contratti speciali”*, Bologna, Zanichelli editore, p.140 (*contratto di skipass*), p.512 (*Assicurazione: il perfezionamento della fattispecie*), p.554 (*la polizza all risks*).
- Chiné G., Fratini M., Zoppini A. (2016), *“Manuale di diritto civile” - VIII edizione 2016/2017* – Roma, Nel diritto editore, p. 13 (*regolamenti*), p. 661 (*Servitù*), p. 1906 (*Assicurazione*).
- Franchi L., Feroci V., Ferrari S. (2011), *I quattro codici e leggi complementari*, Milano, Hoepli Editore, p. 151 (*art. 1176 “Diligenza nell’adempimento”*), p. 166 (*art. 1337 “Trattative e responsabilità precontrattuale”*), art. 1338 *“Conoscenza delle cause di invalidità”*), p. 176 (*art. 1453 “Risolubilità del contratto per inadempimento”*), p. 223 (*art. 1911 “Coassicurazione”*), p. 235 (*art. 2043 “Risarcimento per fatto illecito”*), p.243 (*art. 2104 “Diligenza del prestatore di lavoro”*), p. 258 (*art. 2222 “Contratto d’opera”*), art. 2229 *“Esercizio delle professioni intellettuali”*), p. 347 (*art. 2562 “Affitto dell’azienda”*).
- Garofoli R. (2017), *Compendio di diritto amministrativo*, Molfetta (BA), Nel diritto editore, pp. 22-26 (*regolamento*).
- Roppo V. (2016 – 4^a edizione), *Diritto privato – Linee essenziali*, Torino, G. Giappichelli Editore, pp. 365 (*contratto normativo*).
- Trabucchi A. (2009 - 44^a edizione), *Istituzioni di Diritto civile*, Padova, Casa Editrice Cedam (Dott. Antonio Milani), p. 170 (*contratto normativo*).
- Torretta F. (direttore tecnico società Monterosa s.p.a) – *Lo sviluppo degli impianti a fune: i collegamenti* – Rivista Environnement 2017.
- Associazione Valdostana Impianti a fune – Chi siamo: <http://www.skilife.ski/associazione-valdostana-impianti-a-fune/>
- Associazione Valdostana Impianti a fune: Lo sci in Valle d’Aosta <http://www.skilife.ski/associazione-valdostana-impianti-a-fune/lo-sci-in-valle-daosta/>
- Associazione Valdostana Impianti a Fune Associazione - Servizio di soccorso e di messa in sicurezza delle piste: <http://www.skilife.ski/associazione-valdostana-impianti-a-fune/la-gestione-dei-comprensori/servizio-di-soccorso-e-di-messa-in-sicurezza-delle-piste/>
- Autorità Nazionale Anti Corruzione – Provvedimenti e normativa: https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_A_tto?ca=4772

- Azienda Unità Sanitaria Locale Valle d'Aosta - home>servizi per gli utenti>dedicato a>turisti e sportivi>centri traumatologici:
<http://www.ausl.vda.it/datapage.asp?id=767&l=1>
- BibLus-net –Informazioni e strumenti per i tecnici dell’edilizia:
<http://biblus.acca.it/download/nuovo-codice-appalti-pdf/>
- Centrale di committenza:
<https://contrattipubblici.org/glossario/centrale-di-committenza>
- Cervino S.p.A.- Società trasparente – Accordo quadro per la fornitura di energia elettrica:
http://preview.cervinia.it/it/Accordo_quadro_per_la_fornitura_di_energia_elettrica
- Cervino S.p.A.- Società trasparente – Accordo quadro per l’aggiudicazione di servizi assicurativi multirischi
https://www.cervinia.it/it/Accordo_quadro_per_l_aggiudicazione_di_servizi_assicurativi_multirischi
- Cervino S.p.A.- Società trasparente – Accordo quadro per l’aggiudicazione di servizi assicurativi multirischi
https://www.cervinia.it/it/Accordo_quadro_per_l_aggiudicazione_di_servizi_assicurativi_multirischi
- Di Francia D. (aprile 2018) Appalti & Contratti – Gli accordi quadro:
<http://www.appaltiecontratti.it/2018/04/20/gli-accordi-quadro/>
- Finaosta – Società partecipate – Dati Società partecipate al 31 dicembre 2019:
http://www.finaosta.com/finaosta/index.php/at_eco_2
- Monterosa s.p.a. – Società trasparente – Altri contenuti – Decreto legislativo 231/2001:
http://www.monterosaspa.com/documenti/DL231/DEFINITIVO_MOG_PARTE_GENERALE_Rev.01_4feb2016.pdf
- Monterosa s.p.a. – Società trasparente – Bandi di gara e contratti – Informazioni sulle singole procedure – Elenco 2019:
http://www.monterosaspa.com/documenti/bandi_gara_info_procedure/ordini_completo_2019.xml
- Monterosa s.p.a. – Società trasparente – Consulenti e collaboratori:
http://www.monterosaspa.com/documenti/consulenti_collaboratori/Regolamento_incarichi_di_consulenza_e_collaborazione.pdf
- Monterosa s.p.a. – Lavora con noi:
http://www.monterosaspa.com/lavora_con_noi
- Monterosa s.p.a. – Società trasparente – Selezione del personale – Criteri e modalità:
http://www.monterosaspa.com/documenti/selezione_personale_criteri/Regolamento_per_il_reclutamento_del_personale_dipendente.pdf

- Osservatorio dei contratti pubblici – Regione Autonoma Valle d’Aosta:
www.ossccpp.regione.vda.it › [WebControls](#) › [FSDownload](#)

- Piano di razionalizzazione delle Società partecipate:
<http://www.cm-walser.vda.it/it-it/avvisi/2015/piano-di-razionalizzazione-delle-societa-partecipate-44454-1-a5c79e358c0e1cbc60313ff8e3cfa7b9>

- Porzio A. et al. (febbraio 2018) – *“Il contratto di skipass: inquadramento giuridico e responsabilità del gestore dell’impianto sciistico:*
http://regoledeglioco.gazzetta.it/2018/02/14/il-contratto-di-skipass-inquadramento-giuridico-e-responsabilita-del-gestore-dellimpianto-sciistico/?refresh_ce-cp

- SMAU (Salone Macchine e Attrezzature per l’ufficio) – Il comprensorio sciistico Monterosa è connesso: gestione automatica dei magazzini, degli skipass e dei soccorsi:
<https://www.smau.it/casi-di-successo/il-comprensorio-sciistico-monterosa-e-connesso-gestione-automatica-dei-magazzini-degli-skipass-e-dei-soccorsi>

- Telepass – il Gruppo – lo skipass di TelepassPay arriva in Valle d’Aosta
<https://www.telepass.com/it/investors-and-relators/news/skipass-telepass-pay-valle-d-aosta>

- VISIT MONTEROSA:
<https://www.visitmonterosa.com/regolamento-di-biglietteria/>